Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 108° — Numero 119

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Sabato, 13 maggio 1967** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1967, n. 259.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia del SS. Crocifisso, nel comune di Veroli (Frosinone).

N. 259. Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Veroli (Frosinone) in data 1° aprile 1966, integrato con dichiarazione del 29 successivo, relativo alla erezione della Parrocchia del SS. Crocifisso, in contrada San Rocco del comune di Veroli (Frosinone).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *aprile* 1967
Atti del Governo, registro n. 210, *foglio n.* 152. — GRECO

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1967.

Norme stabilite dalla Gestione Case per lavoratori, in deroga alla vigente normativa, ai sensi dell'art. 62 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, concernenti il conferimento a ditte specializzate, mediante trattativa privata, della progettazione e l'esecuzione di alloggi per i lavoratori nelle località delle Provincie alluvionate.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 14 febbraio 1963, n. 60, contenente norme per la liquidazione del patrimonio edilizio della Gestione INA-Casa e la istituzione di un programma decennale di costruzione di alloggi per lavoratori;

Viste le norme di attuazione della richiamata legge n. 60 approvate con decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1963, n. 1471 e con decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1964, n. 1614;

Visto il decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, concernente ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966;

Vista la delibera del 9 dicembre 1966, allegata in copia alla presente, con la quale la Gestione Case per lavoratori, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 62 del suddetto decreto-legge n. 976 ha ritenuto di accelerare l'esecuzione dei programmi edilizi nelle Provincie alluvionate anche mediante l'attuazione di interventi straordinari ed urgenti, per i quali si ravvisa la opportunità di ricorrere al conferimento degli appalti a mezzo della trattativa privata;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1966, e successive integrazioni;

Decreta:

E' approvata la delibera del 9 dicembre 1966, con la quale il Consiglio di amministrazione della Gestione Case per lavoratori, in deroga alle vigenti norme, ai sensi dell'art. 62 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, ha stabilito di procedere direttamente, per le

località delle Provincie alluvionate che saranno di volta in volta determinate, al conferimento, previo interpello di ditte specializzate ed esame condotto da apposita Commissione tecnica di appalti a trattativa privata, per la progettazione e l'esecuzione di alloggi per i lavoratori.

Roma, addì 6 febbraio 1967

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BOSCO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per i lavori pubblici
MANCINI

(4949)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1967.

Conglobamento dell'assegno mensile e giornaliero negli stipendi e paghe del personale dipendente dall'Ente autonomo « Mostra d'Oltremare e del Lavoro Italiano nel Mondo ».

IL MINISTRO PER LE PARTECIPAZIONI STATALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 6 maggio 1937, n. 1756, che istituisce l'Ente autonomo « Mostra Triennale delle Terre Italiane d'Oltremare »;

Visto lo statuto dell'Ente, approvato con regio decreto 4 aprile 1938, n. 2215;

Visto il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 1314, con il quale viene trasformata la denominazione dell'Ente autonomo « Mostra Triennale delle Terre Italiane d'Oltremare » in Ente autonomo « Mostra d'Oltremare e del Lavoro Italiano nel Mondo »;

Visto il decreto interministeriale con il quale il personale del menzionato Ente — giusta il disposto dell'art. 14 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 — viene parificato gerarchicamente, ai soli fini economici, con quello dello Stato;

Atteso che con delibera n. 49 del 19 febbraio 1963, adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente, sono stati estesi, al personale impiegatizio dell'Ente stesso l'assegno mensile di cui alle leggi dal n. 173 al n. 179 del 19 aprile 1962 e, al personale salariato, l'assegno giornaliero di cui alla legge n. 180 di pari data, nelle misure previste dalle citate disposizioni per il personale dipendente dallo Stato;

Considerato, altresì, che col decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, è stato disposto il conglobamento dei suddetti assegni (mensili e giornalieri) negli stipendi, paghe e retribuzioni del personale dipendente dallo Stato, con decorrenza 1° marzo 1966;

Vista la delibera n. 182/*b* del 3 novembre 1966, con la quale il Consiglio di amministrazione dell'Ente « Mostra d'Oltremare » ha stabilito di conglobare i medesimi assegni (mensili e giornalieri) negli stipendi, paghe e retribuzioni del personale dipendente, in applicazione del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, con decorrenza 1° marzo 1966;

Ravvisata la necessità, conseguente all'operazione conglobamento, di sostituire le tabelle, attualmente in vigore, degli stipendi, paghe e retribuzioni del personale dipendente dall'Ente in questione con altre indicanti gli stipendi, paghe e retribuzioni nella misura discendente dall'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749;

Rilevato che l'Ente stesso, già dal 1° marzo 1966 si è attenuto, per quanto riguarda l'espletamento del lavoro straordinario, ai criteri stabiliti dal più volte citato decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749;

Ravvisata la necessità di ridurre, in base ai cennati criteri, del 37,50 % complessivo la maggiorazione prevista dal quarto comma dell'art. 16 del regolamento organico del personale salariato, per il lavoro notturno ordinario o compensativo;

Decreta:

E' approvata la delibera n. 182-*b* del 3 novembre 1966, con la quale il Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Mostra d'Oltremare e del Lavoro Italiano nel Mondo » ha stabilito:

a) di conglobare, a tutti gli effetti di legge e con decorrenza 1° marzo 1966, negli stipendi del personale impiegatizio, l'assegno mensile, di cui alle leggi dal n. 173 al n. 179 del 19 aprile 1962 e, nelle paghe del personale salariato, l'assegno giornaliero di cui alla legge n. 180 di pari data e, conseguentemente, di modificare, sempre con decorrenza 1° marzo 1966, le tabelle « B » e III, approvate con delibera n. 182/*A* del 3 novembre 1966;

b) di ridurre del 37,50 % complessivo la maggiorazione, prevista dal quarto comma dell'art. 16 del regolamento organico del personale salariato, per il lavoro notturno o compensativo;

c) di modificare le tabelle di cui alla lettera *a*), nel modo che segue:

TABELLA *B*

QUALIFICHE PRINCIPALI	Ex coeff. di stipendio	Stipendio lordo annuo	Stipendio lordo mensile
Segretario generale	670	3.318.100	276.508,33
Direttore di servizio	500	2.478.700	206.558,33
Capo sezione	402	1.991.600	165.966,67
Capo ufficio, segretario 1ª classe, ragioniere 1ª classe, capo tecnico	325	1.599.400	133.283,33
Vice capo ufficio, segretario, ragioniere, tecnico	271	1.397.500	116.458,33
Funzionario, segretario aggiunto, ragioniere aggiunto, vice tecnico, 1° archivista, assistente principale	229	1.145.800	95.483,33
Vice segretario, vice ragioniere, tecnico aggiunto, archivista, 1° assistente	202	1.032.600	86.050 —
Applicato e assistente	180	890.400	74.200 —
Applicato aggiunto Assistente aggiunto	157	800.200	66.683,33
Commesso	173	862.900	71.908,33
Usciere capo	159	808.000	67.333,33
Usciere	151	750.300	62.525 —
Inserviente	142	715.800	59.650 —

TABELLA III

GRUPPI E CATEGORIA	Ex coeff.	Paga lorda iniziale	
		annua	giornaliera
Capi operai	193	994.800	3.188,46
Prima categoria	167	853.000	2.733,97
Seconda categoria	157	794.700	2.547,12
Terza categoria	151	751.800	2.409,62
Quarta categoria	148	739.400	2.369,87

Roma, addì 28 febbraio 1967

Il Ministro per le partecipazioni statali
Bo

Il Ministro per gli affari esteri
FANFANI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(5016)

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1967.

Direttive per l'applicazione della legge 27 ottobre 1966, n. 910, nella Regione del Lazio.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 27 ottobre 1966, n. 910;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 3 febbraio 1967, con cui sono stati stabiliti i criteri generali per l'applicazione della citata legge;

Visto il piano pluriennale di coordinamento, approvato il 1° agosto 1966 dal Comitato interministeriale per la ricostruzione, ai sensi della legge 26 giugno 1965, n. 717;

Vista la legge 26 maggio 1965, n. 590, e le modalità stabilite per la sua applicazione;

Considerata la necessità di determinare, ai sensi dell'articolo 38 della ripetuta legge 27 ottobre 1966, numero 910, le direttive per attuare in ciascuna Regione gli interventi di cui al titolo I, articoli 5, 6 e 7, ed ai titoli II, III, IV, V e VI della legge medesima al fine di realizzare la piena aderenza dei programmi e delle iniziative alle esigenze e prospettive di sviluppo che si manifestano a livello territoriale, indicando anche gli obiettivi generali dell'azione pubblica e le linee programmatiche secondo cui questa dovrà attuarsi in relazione alle diverse condizioni ambientali, anche distintamente per territori aventi omogenee caratteristiche ecologiche ed economico-agrarie;

Sentito il Comitato interministeriale per la programmazione economica, e consultato il Comitato regionale per la programmazione economica della Regione del Lazio;

Decreta:

Nella Regione del Lazio gli interventi previsti dal titolo I, articoli 5, 6 e 7, e dai titoli II, III, IV, V e VI della legge 27 ottobre 1966, n. 910, saranno attuati con l'osservanza delle seguenti direttive:

LAZIO

Nella Regione del Lazio, avuto riguardo al contesto fisico e socio-economico in cui si attua l'attività agricola e forestale, sono configurabili i seguenti territori, ciascuno dei quali presenta caratteristiche proprie in termini di attualità e prospettive.

Peraltro, non è da escludersi che un più approfondito esame di tutta la complessa realtà economica e sociale della Regione possa, in prosieguo di tempo, consigliare una diversa ripartizione con riguardo alle più generali prospettive di sviluppo.

1° *Territorio. — A prevalente indirizzo silvo-pastorale* (1)

Comprende le zone di montagna e di alta collina, variamente presenti in tutto in territorio della Regione e sopratutto nelle sue parti settentrionali ed orientali, per una superficie di circa 602.000 ettari.

Fanno parte del territorio le circoscrizioni dei Comuni di: Acquafondata, Campoli App., Castel Parano, Colle S. Magno, Filettino, Fumone, Pastena, Pescosolido, S. Biagio Saracinisco, Terelle, Trevi del Lazio, Vallecorsa, Vallerotonda, Viticuso nonchè parte delle circoscrizioni dei comuni di Acuto, Alatri, Alvito, Amaseno, Anagni, Arce, Arpino, Atina, Ausonia, Belmonte Castello, Boville Ernica, Casalattico, Casalvieri, Cassino, Castrocielo, Castro dei Volsci, Ceccano, Cervaro, Collepardo, Colfelice, Coreno Ausonio, Esperia, Falvaterra, Ferentino, Fiuggi, Fontana Liri, Fontechiari, Giuliano di Roma, Guarcino, Monte S. Giovanni, Morolo, Patrica, Picinisco, Pico, Piedimonte S. Germano, Piglio, Pontecorvo, Posta Fibreno, Rocca d'Arce, Santo Padre, San Apollinare, S. Andrea, S. Elia F. Rapido, Serrone, Settefrati, Sora, S. Vittore del Lazio, Sgurgola, S. Donato Val Comino, Supino, S. Giovanni Incarico, Torre Cajetani, Trivigliano, Vallemaio, Veroli, Vico nel Lazio, Vicalvi, Villa Latina, Villa S. Lucia, Villa S. Stefano, in provincia di Frosinone; Campodimele, Lenola, e, in parte, Bassiano, Castelforte, Cori, Fondi, Formia, Gaeta, Itri, Maenza, Minturno, Monte S. Biagio, Norma, Priverno, Prossedi, Roccagorga, Rocca Massima, Roccasecca dei Volsci, Sabaudia, SS. Cosmo e Damiano, Sermoneta, Sezze, Sonnino, S. Felice Circeo, Sperlonga, Spigno Saturnio e Terracina, in provincia di Latina; Accumoli, Antrodoco, Borgo Velino, Collalto S., Colle Giove, Cottanello, Labro, Colli di Labro, Micigliano, Marcetelli, Monte S. Giovanni, Nespolo, Poggio S. Lorenzo, Turania, Varco Sabino, ed in parte Amatrice, Ascrea, Belmonte S., Borbona, Borgorose, Cantalice, Casaprota, Casperia, Castelnuovo di Farfa, Castel S. Angelo, Concerviano, Colle di Tora, Contigliano, Configni, Cittaducale, Cittareale, Fara Sabina, Fiamignano, Frasso Sabino, Greccio, Leonessa, Longone S. - Montebuono, Monteleone S., Montenero S., Montasola, Montopoli Sabino, Morro Reatino, Orvinio, Paganico S., Pescorocchiano, Poggio Bustone, Poggio Catino, Poggio Mirteto, Poggio Moiano, Petrella Salto, Posta, Pozzaglia, Rieti, Rivodutri, Rocca Sinibalda, Roccantica, Salisano, Scandriglia, Toffia, Torricella, Torri in Sabina e Vacone in provincia di Rieti; Anticoli Corrado, Arcinazzo, Arsoli, Camerata Nuova, Canterano, Capranica Prenestina,

(1) Sono interessate in parte le regioni agrarie ISTAT numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della provincia di Frosinone; nn. 1, 2, 3, 4, 6 e 7 della provincia di Latina; nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della provincia di Rieti; nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16 della provincia di Roma; nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6 della provincia di Viterbo

Cerreto Laziale, Cervara di Roma, Ciciliano, Gerano, Gorga, Ienne, Licenza, Marano Equo, Monteflavio, Rocca Canterano, Rocca di Cave, Roccagiovine, Rocca Santo Stefano, Roviano, Sambuci, Saracinesco, San Polo dè Cavalieri, Vallepietra, ed, in parte, Affile, Agosta, Allumiere, Artena, Bellegra, Bracciano, Campagnano di Roma, Canale Monterano, Carpineto R., Castelmadama, Castelnuovo di Porto, Castel S. Pietro, Casape, Cineto R., Civitavecchia, Civitella S. Paolo, Formello, Gavignano, Genazzano, Grottaferrata, Magliano R., Manziana, Marcellina, Mazzano, Montecompatri, Montelanico, Monteporzio Catone, Montorio R., Nemi, Nerola, Nettuno, Palombara S., Palestrina, Pisoniano, Poli, Riano, Rocca di Papa, Riofreddo, Roccapriora, Roiate, Roma (Lido di Roma, Porto e Maccarese), Segni, S. Gregorio da S., S. Marinella, S. Oreste, S. Vito R., Subiaco, Tivoli, Tolfa, Trevignano, Velletri e Vicovaro, in provincia di Roma; e parte delle circoscrizioni dei comuni di Acquapendente, Arlena di Castro, Barbarano R., Bassano di Sutri, Bassano in Teverina, Blera, Bolsena, Bomarzo, Capodimonte, Canino, Canepina, Capranica, Caprarola, Calcata, Carbognano, Castel S. Elia, Celleno, Cellere, Civitacastellana, Civitella d'Agliano, Fabbrica di Roma, Faleria, Farnese, Gradoli, Graffignano, Grotte di Castro, Gallese, Ischia di Castro, Latera, Marta, Montefiascone, Monteromano, Monterosi, Nepi, Onano, Oriolo R., Orte, Piansano, Ronciglione, S. Giovanni di Blera, San Lorenzo Nuovo, Soriano al Cimino, Sutri, Tarquinia, Tuscania, Valentano, Vasanello, Vallerano, Veiano, Vetralla, Vignanello, Viterbo, e Vitorchiano, in provincia di Viterbo.

2° *Territorio. — A prevalente indirizzo arboricolo-zootecnico-cerealicolo* (1)

Comprende la fascia collinare e paracollinare interna, irregolarmente prolungantesi da nord a sud, con una maggiore prevalenza, tuttavia, nelle aree centrali della Regione, per una superficie di circa 662.000 ettari.

Fanno parte del territorio le circoscrizioni dei comuni di Aquino, Arnara, Broccostella, Ceprano, Ripi, Strangolagalli, Torrice, nonchè parte delle circoscrizioni dei Comuni di Amaseno, Anagni, Arce, Arpino, Ausonia, Boville Ernica, Casalvieri, Castelliri, Cassino, Castrocielo, Castro dei Volsci, Ceccano, Cervaro, Colfelice, Coreno Ausonio, Esperia, Falvaterra, Ferentino, Fontana Liri, Fontechiari, Frosinone, Giuliano di Roma, Isola Liri, Monte S. Giovanni, Paliano, Pico, Piedimonte S. Germano, Pignataro Int., Pofi, Pontecorvo, Posta Fibreno, Rocca d'Arce, Roccasecca, S. Ambrogio sul Garigliano, S. Andrea, Sant'Apollinare, Santopadre, San Giorgio a Liri, S. Giovanni Incarico, S. Elia F. Rapido, S. Vittore nel Lazio, Vallemaio, Vicalvi e Villa S. Lucia, in provincia di Frosinone; parte delle circoscrizioni dei comuni di Bassiano, Cisterna, Cori, Fondi, Formia, Itri, Latina, Maenza, Norma, Priverno, Prossedi, Roccagorga, Roccamassima, Roccasecca dei Volsci, Sermoneta, Sezze, Sonnino e Spigno Saturnia, in provincia di Latina; le circoscrizioni dei comuni di Cantalupo, Forano, Mompeo, Poggio Nativo, Selci, Stimigliano, Tarano, ed in parte Amatrice, Belmonte S., Borbona, Borgorose, Casperia, Casaprota, Castelnuovo di Farfa, Cantalice, Castel Sant'Angelo, Cittaducale, Cittareale, Collevecchio, Concerviano, Configni, Fara Sabina, Fiamignano, Frasso Sabino, Leonessa, Longone, Magliano S., Montasola, Montebuono, Monteleone, Montenero, Montopoli S., Morro Reatino, Orvinio, Pescorocchiano, Petrella Salto, Poggio Bustone, Poggio Catino, Poggio Mirteto, Poggio Moiano, Posta, Pozzaglia, Rieti, Roccasinibaldo, Rivodutri, Rocca Antica, Salisano, Scandriglia, Toffia, Torri in Sabina e Vacone in provincia di Rieti; Filacciano, Gallicano, Guidonia, Montecelio, Labico, Mandela, Moricone, Nazzano, Ponzano, Rignano Flaminio, Sacrofano, S. Angelo R., Torrita Tiberina, Vallinfreda, Valmontone, Vicovaro R., ed in parte le circoscrizioni dei comuni di Allumiere, Anguillara S., Anzio, Artena, Bellegra, Bracciano, Campagnano di Roma, Canale Monterano, Capena, Carpineto R., Casape, Castelnuovo di Porto, Castel S. Pietro, Castel Madama, Cave, Cineto R., Cerveteri, Civitavecchia, Civitella S. Paolo, Colleferro, Fiano Romano, Formello, Gavignano, Genazzano, Magliano R., Manziana, Mazzano, Mentana, Marcellina, Montelanico, Montelibretti, Morlupo, Monterotondo, Montorio R., Nerola, Olevano R., Palestrina, Palombara, Percile, Pomezia, Poli, Pisoniano, Riano, Riofreddo, Roma (Lido di Roma, Pianura dell'Aniene, Pianura dell'Arrone, Porto e Maccarese), Segni, S. Gregorio da S., S. Marinella, S. Oreste, S. Vito R., Tivoli, Tolfa, Trevignano, Vicovaro e Zagarolo in provincia di Roma; parte delle circoscrizioni dei comuni di Acquapendente, Arlena di Castro, Bagnoregio, Barbarano, Bassano di Sutri, Bassano in Teverina, Bolsena, Bomarzo, Blera, Canino, Canepina, Calcata, Capranica, Caprarola, Capodimonte, Castiglione in Teverina, Carbognano, Castel S. Elia, Celleno, Cellere, Civitacastellana, Civitella d'Agliano, Corchiano, Faleria, Fabbrica di Roma, Farnese, Gradoli, Graffignano, Gallese, Grotte di Castro, Ischia di Castro, Latera, Lubriano, Marta, Montefiascone, Monteromano, Monterosi, Montalto di Castro, Nepi, Onano, Oriolo R., Orte, Piansano, Proceno, Ronciglione, S. Giovanni di Blera, S. Lorenzo Nuovo, Soriano al Cimino, Sutri, Tarquinia, Tessennano, Tuscania, Valentano, Veiano, Vetralla, Vallerano, Vignanello, Vasanello, Viterbo e Vitorchiano in provincia di Viterbo.

(1) Sono interessate, in parte, le regioni agrarie ISTAT numeri 6, 7, 8, 9 e 10 della provincia di Frosinone; nn. 1, 2, 3, 4, 6 e 7 della provincia di Latina; nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della provincia di Rieti; nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15 e 16 della provincia di Roma; nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della provincia di Viterbo.

3° *Territorio. — A prevalente agricoltura intensiva* (1)

Comprende le zone di pianura e di pianocolle, prevalentemente poste nella parte centro-meridionale della Regione e interessate all'azione di bonifica, per una superficie di circa 200.000 ettari.

Costituiscono il territorio parte delle circoscrizioni dei comuni di Anagni, Castelliri, Cassino, Cervaro, Esperia, Ferentino, Isola Liri, Pignataro Int., Pontecorvo, Sora, S. Elia F. Rapido, S. Giorgio a Liri, S. Ambrogio sul Garigliano e S. Apollinare, in provincia di Frosinone; Aprilia, Cisterna, Latina, Monte S. Biagio, Pontinia, Sabaudia, S. Felice Circeo, Sermoneta, Sezze, Terracina in provincia di Latina; Contigliano, Greccio e Rieti in provincia di Rieti; Agosta, Anguillara Sabazia, Capena, Campagnano di Roma, Castelnuovo di Porto, Cerveteri, Fiano Romano, Guidonia-Montecelio, Lanuvio, Montelibretti, Monterotondo, Nettuno, Pomezia, Riano, Roma (Lido di Roma, Pianura dell'Arrone, Pianura dell'Aniene, Porto e Maccarese), Subiaco, S. Mari-

(1) Sono interessate, in parte, le regioni agrarie ISTAT numeri 2, 6, 7, 9 e 10 della provincia di Frosinone; nn. 2, 3, 6 e 7 della provincia di Latina; n. 2 della provincia di Rieti; nn. 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 15 e 16 della provincia di Roma; nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della provincia di Viterbo.

nella e Tivoli in provincia di Roma; Acquapendente, Castiglione in Teverina, Civitella d'Agliano, Graffignano, Monteromano, Montalto di Castro, Nepi, Orte, Proceno, Ronciglione, Sutri, Tarquinia, Tuscania e Viterbo in provincia di Viterbo.

4° *Territorio. — A prevalente indirizzo orto-agrumicolo specializzato* (1)

Comprende le zone litoranee pianeggianti, non contigue ma con analoghe prospettive, ricadenti in parte delle circoscrizioni dei comuni di Fondi e Sperlonga in provincia di Latina, e di Roma (Lido di Roma, Porto e Maccarese) per una superficie di circa 9.000 ettari.

5° *Territorio. — A prevalente arboricoltura specializzata* (2)

Comprende le zone collinari ed anche pianeggianti delle diverse Provincie della Regione, a spiccata vocazione viticola, per una superficie di circa 65.000 ettari.

Costituiscono il territorio parte delle circoscrizioni dei comuni di Acuto, Anagni, Piglio, Paliano e Serrone, in provincia di Frosinone; Aprilia, Cisterna, Cori, Latina e Terracina, in provincia di Latina; Collevecchio, Fara Sabina, Magliano Sabino e Montopoli Sabino, in provincia di Rieti; Albano, Ariccia, Affile, Bracciano, Bellegra, Castel Gandolfo, Capena, Castelnuovo di Porto, Cave, Cerveteri, Frascati, Genzano di Roma, Grottaferrata, Genazzano, Lanuvio, Marino, Montecompatri, Monteporzio Catone, Manziana, Morlupo, Mentana, Monterotondo, Nemi, Nettuno, Olevano R., Palombara S., Palestrina, Pomezia, Rocca di Papa, Roccapriora, Roiate, Roma (Piana dell'Aniene, Porto e Maccarese), Velletri e Zagarolo in provincia di Roma; Bolsena, Castiglione in Teverina, Civitella d'Agliano, Carbognano, Corchiano, Gradoli, Grotte di Castro, Graffignano, Gallese, Lubriano, Montefiascone, S. Lorenzo Nuovo, Soriano al Cimino, Vallerano, Vasanello e Vignanello in provincia di Viterbo.

6° *Territorio. — A prevalente indirizzo orto-floricolo specializzato* (3)

Comprende zone litoranee pianeggianti fra loro discontinue, ma caratterizzate da analoghe prospettive economico-agrarie di sviluppo, per una superficie di circa 15.000 ettari.

Costituiscono il territorio parte delle circoscrizioni dei comuni di Castelforte, Minturno, SS. Cosmo e Damiano in provincia di Latina; Anzio, Cerveteri, Genzano, Nemi, Nettuno e S. Marinella in provincia di Roma.

7° *Territorio. — A sviluppo extra agricolo con agricoltura di attesa* (4)

Comprende le zone circostanti i principali centri urbani o interessate a prospettive turistiche e industriali, per una superficie di circa 166.000 ettari. In esse l'agricoltura, seppure tuttora esercitata, presenta precise delimitazioni in ordine alle prospettive di sviluppo.

Fanno parte del territorio le circoscrizioni dei comuni di Ponza e Ventotene in provincia di Latina, nonchè parte delle circoscrizioni dei comuni di Anagni, Cassino, Ceccano, Fiuggi e Frosinone in provincia di Frosinone; Aprilia, Fondi, Formia, Gaeta, Itri, Latina, Minturno, Sabaudia, S. Felice Circeo, Sperlonga e Terracina in provincia di Latina; Ascrea, Castel di Tora, Colli di Tora, Paganico, Pescorocchiano, Petrella Salto e Rieti in provincia di Rieti; Anguillara, Albano, Anzio, Ariccia, Bracciano, Capena, Castelgandolfo, Cerveteri, Civitavecchia, Colleferro, Frascati, Grottaferrata, Guidonia-Montecelio, Marino, Mentana, Monterotondo, Nemi, Nettuno, Pomezia, Roma (Città di Roma, Lido di Roma, Pianura dell'Aniene, Pianura dell'Arrore, Porto e Maccarese), S. Marinella, Tivoli, Trevignano e Velletri in provincia di Roma; Bagnoregio, Capodimonte, Caprarola, Castel S. Elia, Civitacastellana, Marta, Montefiascone, Monteromano, Montalto di Castro, Tarquinia, Vetralla e Viterbo in provincia di Viterbo.

LINEE DI SVILUPPO DEI TERRITORI

In relazione ai fattori che maggiormente caratterizzano i suindicati territori, alle tendenze in essi manifestatesi e, più in genere, agli obiettivi perseguiti dalla politica agraria, si reputano congeniali e meritevoli di essere assecondate le seguenti prospettive di sviluppo.

1° *Territorio. — A prevalente indirizzo silvo-pastorale*

Quasi tutta la superficie del territorio può classificarsi montana e per la maggior parte rientra in comprensori di bonifica.

Le prospettive di sviluppo consistono, in generale, nel rafforzamento dell'economia montana, nella quale, integrandosi, trovino un appropriato equilibrio la selvicoltura e la zootecnia.

Per quanto concerne l'aspetto forestale la superficie boscata, rimasta pressochè immutata negli ultimi anni, può convenientemente estendersi in rapporto alla esistenza di vaste superfici e specifica vocazione forestale ora inutilizzate.

Nell'opera di estendimento e di miglioramento dei boschi, converrà di accentuare gli investimenti a fustaie di resinose, in considerazione delle favorevoli condizioni mercantili che si prospettano per i relativi prodotti, oltrechè del propizio ambiente ecologico; così come converrà trasformare le eccessive superfici a ceduo in fustaie miste e resinose, assecondando l'orientamento già in atto delle imprese private le quali vanno progressivamente allungando i turni del taglio dei cedui, per avviarli a fustaie.

Così migliorato, il patrimonio forestale del territorio potrà dare, col tempo, una produzione che consenta maggiori redditi per le popolazioni montane e, contemporaneamente, contribuisca alla difesa del suolo.

Altra importante possibilità è legata all'ampliamento del Demanio forestale dello Stato, nell'ambito del quale sono più agevolmente conseguibili le mete accennate; in tal senso esistono nel territorio consistenti prospettive, specialmente per quanto riguarda l'acquisizione di superfici boscate di proprietà di Comuni ed Enti.

---

(1) Sono interessate, in parte, le regioni agrarie ISTAT n. 7 della provincia di Latina; nn. 14 e 15 della provincia di Roma.

(2) Sono interessate, in parte, le regioni agrarie ISTAT nn. 1 e 6 della provincia di Frosinone; nn. 2, 6 e 7 della provincia di Latina; nn. 5 e 6 della provincia di Rieti; nn. 1, 3, 4, 5. 7, 8, 9, 10, 13, 14 e 16 della provincia di Roma; nn. 1, 3, 4 e 5 della provincia di Viterbo.

(3) Sono interessate, in parte, le regioni agrarie ISTAT n. 4 della provincia di Latina; nn. 9, 10 e 16 della provincia di Roma.

(4) Sono interessate le regioni agrarie ISTAT n. 5 della provincia di Latina; n. 12 della provincia di Roma; nonchè parte delle regione agraria ISTAT nn. 1, 6 e 9 della provincia di Frosinone; nn. 4, 6 e 7 della provincia di Latina; nn. 2, 3 e 4 della provincia di Rieti; nn. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15 e 16 della provincia di Roma; nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della provincia di Viterbo.

Inoltre, positive possibilità di azione si aprono facendo leva sulle aziende speciali consorziali di Comuni montani, largamente operanti nel territorio.

Il rafforzamento del settore zootecnico può realizzarsi soprattutto costituendo aziende silvo-pastorali di ampiezza adeguata, nelle quali insediare allevamenti, ed allargando la sfera d'azione dei mezzi meccanici.

Indubbiamente per realizzare tali obiettivi, che devono concorrere a portare il territorio su una posizione economica più elevata, si rende indispensabile rivedere, alla luce delle nuove esigenze, le strutture e le infrastrutture aziendali, anche queste ultime, per consentire un più idoneo consolidamento delle opportune quote di popolazione.

Ugualmente potrà contribuire allo sviluppo territoriale una più efficiente rete di stabilimenti consortili per la raccolta, la lavorazione e la commercializzazione dei prodotti.

2° *Territorio. — A prevalente indirizzo arboricolo-zootecnico cerealicolo*

In dipendenza delle notevoli differenziazioni che si riscontrano in ordine alle condizioni pedo-climatiche ed economico agrarie, le zone quì considerate presentano notevoli prospettive per una molteplicità di produzione; ma quelle che massimamente caratterizzano l'intero territorio e sulle quali deve farsi generale affidamento sono la zootecnica e l'arboricoltura.

Per quanto riguarda il settore zootecnico, esistono concrete possibilità di incrementare e migliorare il patrimonio esistente, di bovini, ovini, suini ed anche di animali di bassa corte. Va posto, tuttavia, l'accento sulla utilità di puntare, nel caso dei bovini, soprattutto sulla produzione della carne, attraverso allevamenti di ampiezza idonea a conseguire più positivi risultati economici.

Consistenti obiettivi nel settore frutticolo sono realizzabili soprattutto attraverso la trasformazione delle colture promiscue in impianti specializzati e la concentrazione degli impianti, tali da consentire da un lato interventi colturali adeguati, come la difesa fitosanitaria a mezzo anche di apposite organizzazioni, e dall'altro l'offerta di masse omogenee di prodotto.

In particolare, la revisione degli impianti è di urgente utilità nel caso dei vigneti, specie laddove si risentono i danni della fillossera, e degli uliveti, che necessitano, tra l'altro, di efficaci cure contro i parassiti.

Per l'olivicoltura, le possibilità sono affidate, oltrechè all'aggiornamento delle tecniche colturali, alla estensione delle superfici investite nelle aree che presentano idonee condizioni di ambiente.

Particolare importanza assume in alcune plaghe del territorio, soprattutto poste nella provincia di Viterbo, la coltura specializzata del nocciuolo, divenuto elemento caratterizzante dello sviluppo agricolo locale ed a cui si presentano ulteriori possibilità di espansione.

Non vanno infine trascurati i vantaggi che possono derivare da una cerealicoltura condotta con tecniche moderne, e quindi largamente meccanizzata.

Peraltro, è da tener conto dell'apporto che può derivare dal settore forestale, relativamente ai terreni costituenti la fascia a confine con il precedente territorio di montagna.

In questo territorio, però, più che altrove, i risultati conseguibili sono intimamente dipendenti dalle modifiche che si porteranno nell'ambiente.

Infatti, si verificano in esso consistenti fenomeni di allontanamento della mano d'opera delle campagne e vi si riscontra una accentuata insufficienza di strutture e di infrastrutture aziendali. Si rende, quindi, indispensabile una vasta e composita azione che, di pari passo al necessario processo di ampliamento delle superfici aziendali, contribuisca ad accrescere la redditività delle aziende agricole e contemporaneamente ponga le basi di una vita sociale più elevata. Finalità cui può efficacemente concorrere la realizzazione di impianti di raccolta, lavorazione e trasformazione dei prodotti, condotti in forma associata, specie nel settore viticolo ed olivicolo, in modo da migliorarne le caratteristiche merceologiche e facilitarne la vendita.

Più che altrove in questo territorio sono poi necessarie l'assistenza tecnica e l'istruzione professionale in vista del superamento di vecchie ed arretrate pratiche colturali e dell'adozione di altre più adeguate a un moderno esercizio agricolo.

3° *Territorio. — A prevalente agricoltura intensiva.*

Il territorio comprende vasti comprensori — quali l'agro romano, l'agro pontino, la Maremma etrusca, la piana reatina, la piana di Anagni, la conca di Sora e la valle del Liri — dove l'azione di bonifica e di trasformazione fondiaria hanno provocato nell'agricoltura profondi e positivi cambiamenti che, unitamente alle favorevoli condizioni pedoclimatiche, depongono per un ulteriore progresso, del resto già avviato in modo promettente, specie nelle aziende che dispongono di sufficienti superfici.

Assecondando gli orientamenti che si dimostrano maggiormente validi ad utilizzare i fattori naturali ed indotti, si tratta ora di dar luogo ad un più stabile equilibrio economico delle aziende.

Sul piano produttivo si presentano diverse possibilità che, in relazione alla variabilità di condizioni, vanno tutte tenute in considerazione. Tuttavia, le maggiori prospettive di sviluppo dell'intero territorio consistono nel potenziamento del settore zootecnico, e soprattutto dell'allevamento dei bovini di razze da latte, in quanto tale prodotto trova un mercato sufficientemente ricettivo, sia se destinato al consumo diretto che alla trasformazione industriale.

Valide prospettive si individuano anche nel rafforzamento delle colture pregiate, specie orticole di pieno campo ed industriali — quali il pomodoro e il tabacco —, che possono avvantaggiarsi di rilevanti disponibilità d'acqua.

Le stesse colture orticole in serra e quelle floricole, di recente acquisizione, nonchè la frutticoltura, vanno considerate ai fini di una armonica crescita dei redditi agricoli.

Nell'ambiente, già sede di una intensa transumanza ovina, sussistono altresì condizioni per mantenervi consistenti greggi, anche con carattere di stagionalità, utilizzando a tale scopo terreni da mantenere sodi a motivo della loro declività, o aventi scarse attitudini produttive.

Per un processo evolutivo del territorio si pongono opportuni ulteriori aggiornamenti ed affinamenti delle tecniche colturali e di allevamento del bestiame a tutti i livelli, in modo da raggiungere il più elevato grado di specializzazione e contenere i costi aziendali. Tra l'altro, appare evidente l'utilità di estendere ulterior-

mente la meccanizzazione ed intensificare, specie presso le imprese di più modeste dimensioni, l'assistenza tecnica e l'istruzione professionale. Ma perchè l'azione diretta a promuovere le produzioni abbia efficacia si richiede di elevare adeguatamente il potenziale delle opere aziendali ed interaziendali, nel cui contesto si inserisce con caratteristiche di peculiare rilevanza l'irrigazione, che ha già assunto rilevanti proporzioni e che, unitamente alla meccanizzazione, appare come fattore determinante di progresso.

Per quanto la bonifica e la trasformazione fondiaria siano state incidenti, è ancora indispensabile completare, oltre alle altre opere civili, soprattutto la rete stradale, che per taluni comprensori risulta insufficiente per una agricoltura a largo respiro.

La sistemazione dei terreni, specie acclivi, può intervenire a frenare fenomeni di degradazione, tuttora presenti.

Utile sotto tutti i riguardi la promozione di forme associative di agricoltori in grado di operare sia in fase produttiva che di commercializzazione, in particolare nelle aree ove più diffusa è la proprietà coltivatrice che, per le dimensioni aziendali, non ha in genere la possibilità di affrontare i vari problemi che si presentano ad una agricoltura che ha necessità di acquisire ulteriore dinamismo e competitività.

Allo scopo gioverà, come in tutta la Regione, infine, qualsiasi azione in grado di assecondare la costituzione di aziende sufficientemente ampie per un esercizio agricolo rispondente alle necessità del momento.

4° *Territorio. — A prevalente indirizzo orto-agrumario specializzato.*

Il territorio che, con i comuni di Fondi e Sperlonga, costituisce una particolare oasi, è caratterizzato da un microclima estremamente favorevole che ha consentito l'affermazione di una attiva agrumicoltura e, negli anni più recenti, la diffusione della coltivazione di ortaggi primaticci anche sotto serre.

Le possibilità di sviluppo delle zone interessate consistono, appunto, nel potenziamento di tali due attività, nonchè della floricoltura che, di recente introduzione, va ottenendo significativi risultati.

Per quanto riguarda l'agrumicoltura, si tratta di dar luogo ad un intenso processo di ammodernamento ed adeguamento varietale degli impianti e di aggiornare altresì le tecniche d'impianto e di coltivazione, in modo da realizzare produzioni maggiormente rispondenti sul piano qualitativo e dal punto di vista economico. Per l'orticoltura e la stessa floricoltura, invece, oltrechè ad un necessario miglioramento tecnico ed una più incisiva specializzazione, si può pensare ad un ragionato estendimento delle superfici, avuto presente che il facile accesso ai grandi mercati di consumo facilita il collocamento del prodotto. Allo scopo, evidente è la necessità di migliorare la preparazione professionale degli addetti, sovente legati ancora a metodi tradizionali. Ma per conseguire migliori risultati si rende indispensabile, agire sulle strutture od infrastrutture aziendali anche al fine di superare, o, quanto meno, di attenuare i difetti derivanti dall'eccessivo frazionamento fondiario.

In questo quadro si presentano proficue di risultati le iniziative intese a completare le opere di bonifica, specie quelle attinenti l'irrigazione; a ripristinare il franco di coltivazione nelle zone più basse; a diffondere la elettrificazione; a fornire il territorio di sufficienti attrezzature collettive per la commercializzazione dei prodotti; a dotare le aziende delle attrezzature indispensabili alle nuove esigenze che si evidenziano; ad attuare una efficace difesa fitosanitaria.

5° *Territorio. — A prevalente arboricoltura specializzata.*

E' il classico territorio arboricolo in cui la viticoltura specializzata assume, per antica tradizione, aspetti rilevanti. Al settore viticolo pertanto è affidato l'ulteriore progresso di queste zone.

Sul piano colturale, più che altro si tratta di migliorare tale coltivazione creando le condizioni più favorevoli per la meccanizzazione, anche con più idonei sistemi di allevamento della vite, favorendo la sostituzione di varietà non più rispondenti con altre di pregio ed assecondando altresì la traspolazione degli impianti viticoli dai terreni più acclivi ad altri più adattabili alla meccanizzazione e sottratti all'influenza dello sviluppo turistico residenziale; va anche proceduto al risanamento degli impianti affetti da degenerazioni.

Una più diffusa meccanizzazione e l'adeguamento delle strutture possono favorire il potenziamento economico delle aziende.

Peraltro, potrà giovare l'ulteriore sviluppo degli impianti cooperativistici per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti laddove sono ancora insufficienti, così come potrà concorrere al benessere generale l'ammodernamento delle infrastrutture, specie per alcune zone più eccentriche.

6° *Territorio. — A prevalente indirizzo orto-floricolo specializzato.*

Il territorio, nel quale sono state incluse aree diverse, si contraddistingue per la larga presenza di colture floreali ed ortive, esercitate in talune delle zone interessate anche da molto tempo.

Le prospettive si collegano quindi essenzialmente ad un generale miglioramento tecnico ed economico di tali colture, ma soprattutto di quelle floricole, che trovano anche nei vicini grandi centri di consumo buone possibilità di remunerativo collocamento e di cui conviene accentuare le specializzazioni colturali, in modo da consentire migliori e più remunerative condizioni di inserimento sui mercati.

Ma l'azione maggiormente efficace appare quella intesa a dotare le aree in questione di attrezzature aziendali, anche mobili, ed interaziendali, proporzionate alle esigenze che sempre più si configurano. In particolare considerazione sono da tenersi gli impianti collettivi per la raccolta, trasformazione e commercializzazione dei prodotti che, risolvendo i diversi problemi tecnici, giovino a contenere i costi di produzione.

Data la particolare natura delle colture considerate, la difesa fitosanitaria, condotta con metodi razionali, può risultare particolarmente utile; così come, del resto, ogni appropriata assistenza tecnica in grado di elevare la preparazione degli operatori.

7° *Territorio. — A sviluppo extra agricolo con agricoltura d'attesa.*

Prevalentemente il territorio comprende terreni destinati, a breve o a più lunga scadenza, a utilizzazioni extra agricole; per tale motivo le prospettive di sviluppo agricolo hanno una precisa delimitazione. Per-

mangono tuttavia delle zone e delle aziende dove tuttora si esercita una proficua agricoltura, così come si trovano opere di bonifica tuttora in esercizio.

Data tale realtà e le esistenti prospettive, si tratta di mantenere la efficienza tecnica ed economica delle aziende presenti.

L'azione statale dovrebbe anche assicurare l'efficienza dei servizi di bonifica, indispensabile, fra l'altro, nel quadro delle esigenze globali dei comprensori di bonifica interessati.

DIRETTIVE DI INTERVENTO

Al perseguimento degli obiettivi indicati concorreranno, ciascuno secondo i compiti di istituto ad esso propri, organismi ed enti interessati allo sviluppo agricolo della Regione.

In particolare, l'ente di sviluppo potrà dare incisivo contributo nel sollecitare forme associate di produttori e nel promuovere ed assistere le azioni di riassetto fondiario; agli enti di bonifica spetterà, in linea prevalente, la realizzazione e l'esercizio delle opere pubbliche e l'assistenza agli investimenti aziendali conseguenti.

Inoltre, gli investimenti previsti dalla legge n. 910 saranno attuati di norma prioritariamente nei territori esterni ai comprensori di zone irrigue e di zone di valorizzazione connesse, in cui si manifesta l'azione della Cassa per il Mezzogiorno ai sensi del piano di coordinamento degli interventi pubblici nel Mezzogiorno approvato dal C.I.R. il 1° agosto 1966.

Gli interventi saranno effettuati ai termini dei criteri generali di cui al decreto ministeriale 20 gennaio 1967, ed in particolare secondo le direttive seguenti, nell'obiettivo di perseguire, in una con la migliore efficienza dell'agricoltura della Regione, il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni agricole.

1° *Territorio. — Ad indirizzo prevalente silvo-pastorale*

In considerazione dei vasti problemi da affrontare e dei diversi aspetti che si presentano nel territorio, l'azione incentivante dello Stato si articolerà in tutte le forme in grado di favorire la realizzazione delle prospettive di sviluppo indicate.

Si interverrà quindi per provvedere il territorio delle strutture ed infrastrutture necessarie alla valorizzazione delle risorse disponibili; in questo quadro, tra le infrastrutture saranno considerati quei servizi civili che, unitamente al miglioramento delle abitazioni, possono contribuire ad assicurare la permanenza in montagna della popolazione indispensabile all'esercizio agricolo.

Sul piano generale, azione preminente sarà altresì considerata quella intesa a contenere i fenomeni di erosione e degradazione del terreno.

Avuto presente che il settore forestale condiziona, in larga misura, l'economia del territorio, si interverrà nello specifico comparto nei modi più ampi, segnatamente per realizzare: la sistemazione idraulico-forestale dei fossi; la ricostituzione dei soprassuoli boschivi deteriorati, anche nel perimetro dell'Azienda di Stato delle foreste demaniali; la riconversione di cedui in fustaie; il consolidamento delle dune litoranee nei territori vincolati ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267; il rimboschimento di superfici a vocazione forestale, anche attraverso l'ampliamento del demanio dello Stato; la costituzione di aziende silvo-pastorali adatte ad instaurarvi economiche attività agricolo-forestali.

Particolarmente utile sarà, altresì, considerata l'azione per la tutela dei patrimoni comunali boschivi e pascolivi, da inserire nelle opportune forme nel processo produttivo.

L'intervento statale dovrà considerare nella giusta misura anche la meccanizzazione, quando essa costituisce elemento di progresso economico e civile.

Per quanto riguarda il settore zootecnico, che è l'altra essenziale componente dello sviluppo territoriale, sarà agevolato qualsiasi intervento che comunque possa favorire il miglioramento quali-quantitativo del bestiame, l'espansione delle superfici investite a colture foraggere ed il miglioramento dei pascoli.

Sarà, inoltre, attuata un'ampia azione di propaganda ed assistenza tecnica, specie al livello dei piccoli imprenditori.

Infine, gli interventi considereranno le iniziative per la costituzione di impianti collettivi che valgano a valorizzare le specifiche produzioni delle zone interessate.

2° *Territorio. — A prevalente indirizzo arboricolo-zootecnico-cerealicolo.*

La vastità del territorio e le numerose produzioni che vi si ottengono, e che fortemente incidono sulla economia dell'intera Regione laziale, richiedono una ampia gamma di azioni coordinate, in grado di contribuire a realizzare gli obiettivi indicati.

Saranno quindi svolti gli opportuni interventi per assicurare la stabilità dei versanti collinari, attraverso il rinsaldamento delle pendici erose e la regolazione dei corsi d'acqua.

La formazione agevolata di organismi associativi, sia per la gestione dei servizi, sia per la commercializzazione dei prodotti, potrà inoltre consentire il superamento delle difficoltà collegate alla eccessiva frammentazione delle aziende, cui peraltro dovrà cercarsi di porre rimedio anche attraverso gli opportuni interventi previsti dalla legislazione vigente.

Per quanto riguarda il potenziamento del settore zootecnico, saranno promossi fra l'altro il miglioramento genetico dei bovini — anche con l'introduzione di soggetti selezionati da altre zone — la costituzione di stalle sociali e di centri di allevamento a carattere associato, nonchè il miglioramento igienico e tecnico delle stalle esistenti.

Rilievo assumerà anche l'azione a favore di una più diffusa e razionale meccanizzazione, anche in vista delle possibilità da essa offerte alla riduzione dei costi delle coltivazioni arboree. In tal senso, saranno assecondate con preferenza iniziative a carattere associato.

In riferimento agli ordinamenti aziendali, l'azione incentivante dello Stato si esplicherà per il rafforzamento della frutticoltura, che costituisce l'attività sulla quale essenzialmente si basa l'economia agricola del territorio.

In tal senso andranno posti in atto tutti gli interventi previsti dalla legge che possano determinare il miglioramento quali-quantitativo delle produzioni, in una con la riduzione dei costi, agevolando altresì le necessarie azioni di difesa fitosanitaria.

Andranno particolarmente considerate le coltivazioni della vite, dell'olivo e del nocciolo, per le quali tra l'altro si evidenzia l'opportunità di acquistare una più elevata specializzazione colturale.

Per quanto in particolare riguarda il nocciuolo si terranno soprattutto in evidenza le prospettive che, in alcune plaghe del territorio, si collegano ad un razionale assetto produttivo e commerciale di tale produzione.

Nel complesso territoriale, infine, l'intervento statale sosterrà le iniziative volte alla costituzione e all'ammodernamento degli impianti collettivi per la raccolta, trasformazione e commercializzazione dei prodotti.

La promozione di adeguate forme di assistenza tecnica — del resto indispensabili per tutto il territorio e su di un piano generale — potrà favorire il miglioramento della cerealicoltura, specie per quanto riguarda l'acquisizione dei progressi tecnici e della genetica.

3° *Territorio. — A prevalente agricoltura intensiva*

Prevalente importanza assumerà in questo territorio l'azione diretta intesa ad adeguare ed integrare le opere pubbliche di bonifica, con particolare riferimento agli impianti irrigui — allo scopo di assicurarne piena e continuativa efficienza —, nonchè a completare, ove necessario la esistente rete di infrastrutture.

Del pari, si tenderà al risanamento idraulico delle zone in cui questo è necessario — anche al fine del ripristino del franco di bonifica — integrando tale azione con quella che andrà svolta nell'ambito delle singole aziende, da sostenere con adeguati interventi.

Nell'ambito aziendale si darà sopratutto impulso, oltrechè alla sistemazione dei terreni, alla costruzione di nuovi impianti irrigui ed alla razionalizzazione di quelli esistenti, anche in funzione dell'utilizzazione degli schemi irrigui collettivi. Andrà del pari favorito il miglioramento delle attrezzature e delle strutture fondiarie ed agrarie, con preferenza per le iniziative riguardanti imprese diretto-coltivatrici.

Nella parte più interna del territorio, nella quale ricadono i terreni acclivi, l'intervento statale andrà indirizzato anche alle opere intese a frenare le erosioni delle spallette, consolidandole con impianti di prati stabili e regolando il deflusso delle acque.

Nella parte più litoranea, necessita invece incoraggiare gli impianti frangivento, con la messa a dimora di pioppi ed eucalipti.

Circa gli indirizzi produttivi, l'azione di orientamento ed incentivazione sarà rivolta prevalentemente:

— al potenziamento zootecnico, soprattutto degli allevamenti di bovini da latte, mediante il miglioramento genetico del bestiame allevato, il risanamento delle stalle, lo sviluppo quali-quantitativo delle produzioni foraggere, la costruzione, l'integrazione ed il miglioramento di idonee strutture ed attrezzature fondiarie ed agrarie;

— al rafforzamento delle colture pregiate di pieno campo, attraverso un generale miglioramento tecnico;

— alla conversione delle colture promiscue in specializzate, anche per consentire una migliore distribuzione del lavoro.

Analogamente ai precedenti territori, andrà accentuata l'assistenza tecnica ed incentivata la costituzione di forme associative valide ad assicurare all'agricoltura un più agevole e razionale collocamento dei prodotti.

4° *Territorio. — A prevalente indirizzo orto-agrumicolo specializzato.*

L'azione pubblica sarà rivolta prevalentemente a promuovere l'ulteriore affermazione degli ordinamenti ortofrutticoli sui quali si basa lo sviluppo territoriale, articolando in tal senso i diversi interventi.

Pertanto, attraverso gli enti interessati, l'intervento diretto dello Stato avrà particolare riguardo alla necessità di realizzare la sistemazione idraulica delle zone più basse — in modo da ridare ai terreni un giusto franco di coltivazione — e di completare gli schemi irrigui.

Andranno altresì favorite le iniziative per la costituzione di impianti collettivi per la raccolta e commercializzazione dei prodotti, attraverso i quali accrescere i ricavi aziendali.

Circa gli ordinamenti produttivi assumerà posizione preferenziale l'azione a favore del settore agrumicolo, data la prevalente posizione che esso assume nell'economia del territorio: l'assistenza finanziaria sarà diretta soprattutto all'ammodernamento degli impianti, da realizzare in specie attraverso l'allargamento dei sesti, per modo che si possa dar luogo alle più estese lavorazioni meccaniche, ed all'introduzione di varietà pregiate richieste dal mercato.

Sul piano aziendale sarà promosso il miglioramento delle strutture che si dimostrano capaci di realizzare l'aumento della produttività e la riduzione dei costi. In tal senso saranno particolarmente incoraggiate le iniziative interessanti l'irrigazione, la realizzazione di impianti per la protezione delle colture ortive, anche mobili, la costruzione ed il riattamento di edifici indispensabili all'esercizio agricolo e che si dimostrino di sicuro risultato economico.

Ulteriore impulso dovrà darsi allo sviluppo della meccanizzazione, che dovrà tuttavia essere commisurata alle effettive esigenze aziendali: laddove si dimostrino utili, potranno incoraggiarsi forme associate capaci di sopperire alle necessità delle piccole aziende.

Attraverso una intensa azione di assistenza tecnica, specie in favore delle piccole conduzioni, si potrà accrescere il potenziale economico produttivo del settore orticolo, che, migliorato specialmente in ordine alla qualità dei prodotti, si dimostra suscettibile di acquisire nuove posizioni.

5° *Territorio. — A prevalente arboricoltura specializzata.*

Sul piano generale, le prospettive di sviluppo vanno perseguite ponendo in atto tutti quegli interventi che servano a dare maggiore impulso alla frutticoltura specializzata.

Nel vasto quadro di azione che si presenta, assumono rilievo la specializzazione degli impianti su basi tecniche razionali, attraverso il riordino dei sesti e delle forme di allevamento — onde consentire un più diffuso uso delle macchine — nonchè il loro miglioramento qualitativo, adottando cultivar di pregio.

Diretto a questi obiettivi, l'intervento statale si esplicherà con preferenza a favore della viticoltura — che costituisce il settore fondamentale dell'economia agricola di queste zone — per la quale va sostenuto, tra l'altro, l'orientamento tendente a trasferire gli impianti dalle zone troppo acclivi ad altre pianeggianti.

In particolare considerazione saranno tenute le iniziative per la difesa fitosanitaria delle colture incorag-

giando, tra l'altro, la costituzione di centri di rilevazione pato-entomologica e di centri collettivi per la lotta antiparassitaria.

Anche in questo ambiente le azioni di assistenza tecnica rivestono carattere di necessità.

L'intervento statale, peraltro, non mancherà di esplicarsi per sostenere la costituzione, il miglioramento delle strutture fondiarie e l'incremento dei capitali di dotazione che si dimostrino rispondenti ad aumentare i redditi ed in particolare la produttività del lavoro.

Andranno favorite, infine, tutte le iniziative associate che si dimostrano efficaci per lo sviluppo agricolo, in grado di operare sia nella fase produttiva che nella fase di trasformazione, conservazione e commercializzazione del prodotto.

6° *Territorio. — A prevalente indirizzo orto-frutticolo specializzato.*

In relazione alle prospettive indicate, l'intervento statale deve puntare decisamente sul potenziamento della floricoltura e, secondariamente, della orticoltura.

Mezzi da mettere in atto consisteranno in genere nel favorire il progresso della tecnica colturale ed in particolare nell'incentivare le iniziative rivolte al miglioramento qualitativo delle produzioni. In tal senso un ruolo rilevante va affidato alla propaganda ed all'assistenza tecnica.

Si rende, altresì, necessario migliorare ed adeguare gli impianti e le dotazioni aziendali, per modo che possano corrispondere alle esigenze richieste dalla particolare attività. In tal senso si pongono, in particolare, il potenziamento della meccanizzazione, l'adeguamento degli impianti di copertura, anche mobili, delle colture, l'aggiornamento ed ammodernamento degli impianti irrigui interaziendali ed aziendali, il miglioramento delle condizioni di insediamento nelle aziende delle famiglie agricole.

Al pari del precedente territorio, vanno sostenute le iniziative intese ad attuare la lotta fitosanitaria con criteri moderni ed economici. Tale complessa azione sarà integrata da quella mirante a dotare il territorio di impianti a carattere associativo per la raccolta e commercializzazione dei prodotti.

Infine, come in tutti i territori della Regione, si rende indispensabile una valida azione diretta ad adeguare i servizi civili.

7° *Territorio. — A sviluppo extra agricolo con agricoltura d'attesa.*

In considerazione delle prospettive delle zone rientranti in questo territorio, l'intervento statale sarà volto essenzialmente a mantenere in efficienza e ad ammodernare le opere di bonifica, in vista delle funzioni di carattere generale da esse assolte.

Inoltre, si interverrà, nelle forme più adeguate, a mantenere efficienti le aziende che tuttora garantiscono una utile continuità dell'esercizio agricolo, semprechè gli interventi si dimostrino di sicura utilità.

Altri interventi sull'intero territorio regionale.

In connessione e ad integrazione degli interventi prioritari sopra indicati, che indranno a qualificare l'azione pubblica in rapporto alle differenziate caratterizzazioni ambientali ed alle esigenze e prospettive dei singoli territori, potranno essere promosse o direttamente attuate iniziative ed attività non esplicitamente configurate, purchè si collochino in forma appropriata nel contesto del delineato sviluppo dell'economia agricola della Regione e si estrinsechino nel rispetto dei criteri generali di cui al decreto ministeriale 20 gennaio 1967.

Sarà inoltre necessario — al fine di accelerare e rendere maggiormente efficaci i prospettati programmi di intervento — dare il massimo impulso alle azioni rivolte, da una parte, a stimolare un vasto processo di ampliamento delle piccole aziende diretto-coltivatrici, onde conferire alle stesse adeguate dimensioni economiche, e, dall'altra parte, a favorire la qualificazione e l'aggiornamento professionale degli operatori.

La concessione dei benefici per le imprese condotte sulla base dei contratti agrari sarà riservata a quelle la cui attività è regolata da forme di contratti ammesse dalla legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 aprile 1967

Il Ministro: RESTIVO

(4590)

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1967.

Rimborso dell'imposta di fabbricazione o della sovrimposta di confine per gli oli di semi e per gli oli di semi idrogenati impiegati nella preparazione della margarina.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Viste le istanze in data 18 luglio 1966 e 1° febbraio 1967, con le quali l'Associazione nazionale dell'industria olearia dei grassi, saponi ed affini ha chiesto, per conto delle proprie associate, il rimborso dell'imposta di fabbricazione o della corrispondente sovrimposta di confine per gli oli di semi e per gli oli di semi idrogenati impiegati sotto vigilanza finanziaria nella preparazione della margarina;

Visto l'art. 4, secondo comma, del decreto-legge 24 giugno 1961, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 769, con il quale viene data facoltà al Ministro per le finanze di ammettere al rimborso di che trattasi i prodotti diversi da quelli indicati ai numeri 1), 2), 3) e 4) dello stesso art. 4, per i quali non è possibile, se importati dall'estero, determinare, mediante analisi chimica, la quantità di oli di semi e di oli di semi idrogenati, in essa contenuta, da sottoporre al pagamento della sovrimposta di confine;

Visto il foglio 28 febbraio 1967, n. 1701, con il quale il Laboratorio chimico centrale delle dogane e imposte indirette ha comunicato che sussistono le condizioni tecniche per ammettere il prodotto suindicato al rimborso previsto dall'art. 4 del decreto-legge 24 giugno 1961, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 769;

Decreta:

Sono ammessi al rimborso dell'imposta di fabbricazione o della corrispondente sovrimposta di confine gli oli di semi e gli oli di semi idrogenati impiegati, sotto vigilanza finanziaria continuativa, nella preparazione della margarina.

E' escluso dal rimborso di cui sopra l'olio di sesamo aggiunto alla margarina quale rivelatore, nella misura del 5 % in peso.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 aprile 1967

Il Ministro: PRETI

(5052)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1967.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio del presidio medico-chirurgico « Emeldrin 10 » della ditta Hoechst-Emelfa S.p.A., con sede in Milano. (Decreto di revoca n. 257 R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 16 giugno 1962 col quale venne provveduto alla registrazione a tutti gli effetti di legge al n. 3616 del presidio medico-chirurgico « Emeldrin 10 » a nome della ditta Emelfa S.p.A. con sede in Milano, via M. U. Traiano n. 18;

Vista la dichiarazione in data 3 marzo 1967 con cui la ditta stessa ora Hoechst-Emelfa S.p.A. ha rinunciato alla registrazione del presidio medico-chirurgico suddetto;

Ritenuto che, in conseguenza, si è venuto a determinare il presupposto per la revoca della registrazione stessa;

Visto l'art. 189 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata, in seguito a rinuncia, la registrazione del presidio medico-chirurgico denominato « Emeldrin 10 » già registrato al n. 3616 a nome della ditta Emelfa S.p.A. ora Hoechst-Emelfa S.p.A., con sede in Milano, via M. U. Traiano n. 18.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto ed il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 aprile 1967

Il Ministro: MARIOTTI

(4810)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1967.

Costituzione del Collegio consultivo dei periti doganali per il triennio 1° gennaio 1967-31 dicembre 1969.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 443, col quale è stato sostituito l'art. 5 del testo unico delle leggi per la risoluzione delle controversie doganali, approvato con regio decreto 9 aprile 1911, n. 330;

Vista la nota n. 619435 del 25 ottobre 1966, con la quale il Ministro per il commercio con l'estero ha comunicato l'elenco dei nove delegati effettivi e dei tre supplenti, scelti, secondo le norme stabilite dall'art. 1, lettera *b*), del suindicato decreto legislativo, quali componenti del Collegio consultivo dei periti doganali per il triennio 1° gennaio 1967-31 dicembre 1969;

Vista la nota n. A/621215 del 27 gennaio 1967, con la quale il Ministro per il commercio con l'estero ha confermato, d'accordo con i Ministri per l'industria e il commercio e per l'agricoltura e le foreste, l'elenco di cui alla citata nota n. 619435 del 25 ottobre 1966, confermando, altresì, come proprio delegato, in applicazione delle disposizioni stabilite dall'art. 1, lettera *a*), del suindicato decreto, il comm. Giovanni Bernasconi, già ispettore generale del medesimo Ministero, ora a riposo;

Visto l'art. 6 del predetto testo unico delle leggi per la risoluzione delle controversie doganali;

Visto l'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1958, n. 542;

Decreta:

Art. 1.

A costituire il Collegio consultivo dei periti doganali, per il triennio 1° gennaio 1967-31 dicembre 1969, sono nominati:

Peyronel prof. dott. Giorgio, preside della Facoltà di scienze dell'Università di Modena, presidente;

Farano comm. Salvatore, ispettore generale a riposo e Ripandelli cav. Ettore, direttore di 1ª classe nelle dogane a riposo, delegati scelti dal Ministro per le finanze;

Bernasconi comm. Giovanni, ispettore generale a riposo, delegato scelto dal Ministro per il commercio con l'estero;

Costantinides prof. dott. Giorgio, Favaretto rag. Gino, Ferrario ing. Antonio, La Rocca dott. Lorenzo, Martinez ing. Paolo, Molinari dott. Rino, Mussa rag. Carlo, Sciarra dott. Cesare, Toja dott. Virginio, delegati effettivi scelti su proposta delle Camere di commercio, industria ed agricoltura;

Montefiore dott. Giacomo, Pensato dott. Francesco, Ruggeri dott. Giovanni, delegati supplenti scelti su proposta delle Camere di commercio, industria ed agricoltura.

Sono chiamati, inoltre, a costituire il Collegio stesso:

Il direttore generale delle dogane ed imposte indirette; il direttore generale del commercio interno e quello della produzione industriale, presso il Ministero dell'industria e del commercio; il direttore generale per lo sviluppo degli scambi e quello per gli accordi commerciali, presso il Ministero del commercio con l'estero; il direttore generale della tutela economica dei prodotti agricoli presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, tutti quali membri di diritto.

Art. 2.

Interverranno alle adunanze del Collegio, con voto consultivo, il direttore dell'Ufficio tecnico centrale delle dogane ed il direttore dei Laboratori chimici delle dogane o i funzionari che, rispettivamente, li sostituiscono.

Interverrà, inoltre, alle adunanze del Collegio, con voto consultivo, il direttore dell'Ufficio tecnico centrale delle imposte di fabbricazione o il funzionario che lo

sostituisce, nei casi in cui il Collegio sia chiamato ad esprimere il parere su controversie riguardanti le imposte di fabbricazione.

Eserciterà le funzioni di segretario del Collegio il dott. Roberto Muzi, ispettore generale, addetto all'Ufficio tecnico centrale delle dogane.

Art. 3.

La spesa prevista in L. 1.500.000 annue, derivante dall'applicazione del presente decreto, graverà sul capitolo 1609, articolo unico, dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1967 e sui corrispondenti capitoli degli esercizi futuri.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 maggio 1967

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *maggio* 1967
Registro n. 18 *Finanze, foglio n.* 61

(5127)

ORDINANZA MINISTERIALE 11 maggio 1967.
Divieto di importazione di bovini da macello e delle relative carni dal Belgio.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 3 febbraio 1961, n. 4, concernente il divieto dell'impiego degli estrogeni come fattori di crescita e di neutralizzazione sessuale negli animali le cui carni e prodotti sono destinati all'alimentazione umana;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1701, recante norme sanitarie sugli scambi di animali e di carni tra l'Italia e gli altri Stati membri della C.E.E.;

Considerato che esami di laboratorio eseguiti presso l'Istituto superiore di sanità hanno messo in evidenza la presenza di sostanze estrogene nelle carni bovine provenienti dal Belgio;

Ritenuto necessario adottare urgenti provvedimenti per impedire l'introduzione in Italia di prodotti dannosi alla salute pubblica;

Ordina:

Art. 1.

E' temporaneamente vietata l'importazione in Italia di bovini da macello e delle relative carni refrigerate, congelate e preparate dal Belgio.

Art. 2.

La presente ordinanza, che ha immediata applicazione, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 maggio 1967

Il Ministro: MARIOTTI

(5206)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica » presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bari.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bari, è vacante la cattedra di « Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(5055)

Vacanza delle cattedre raddoppiate di « Storia » e di « Lingua e letteratura latina » e della cattedra di « Lingua e letteratura russa » presso la Facoltà di magistero della Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di magistero dell'Università di Roma sono vacanti le cattedre raddoppiate di « Storia » e di « Lingua e letteratura latina » e la cattedra di « Lingua e letteratura russa » alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti alle cattedre suddette, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(5148)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società Cooperativa Tramvie ed Autobus Taranto S.T.A.T., con sede in Taranto.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 29 marzo 1967 i poteri conferiti al dott. Otello Ottomano, commissario governativo della Società Cooperativa Tramvie ed Autobus Taranto S.T.A.T., con sede in Taranto, sono stati prorogati fino al 30 settembre 1967.

(4824)

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa CO.FRU.A., con sede in Altedo (Bologna).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 14 marzo 1967 i poteri conferiti all'avv. Darwin Albanese, commissario governativo della Società cooperativa CO.FRU.A., con sede in Altedo (Bologna), sono stati prorogati dal 15 marzo al 15 giugno 1967.

(4825)

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Approvazione del tipo di distinta di incasso (borderò)

Con decreto interministeriale, in data 23 gennaio 1967, è stata approvata la distinta di incasso (borderò) da adottarsi da parte degli esercenti sale cinematografiche.

(5149)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 90

Corso dei cambi del 12 maggio 1967 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,45	624,43	624,45	624,40	624,42	624,48	624,44	624,40	624,48	624,45
$ Can.	576,97	576,90	577 —	576,70	576,95	576,95	576,95	576,70	576,95	577 —
Fr. Sv.	144,72	144,71	144,7250	144,72	144,70	144,72	144,72	144,72	144,72	144,71
Kr. D.	90,31	90,25	90,31	90,20	90,25	90,30	90,28	90,20	90,30	90,30
Kr. N.	87,36	87,35	87,38	87,375	87,40	87,37	87,35	87,373	87,37	87,37
Kr. Sv.	121,08	121,14	121,15	121,16	121,20	121,16	121,155	121,16	121,13	121,12
Fol.	173,20	173,12	173,16	173,13	173,20	173,20	173,125	173,13	173,20	173,12
Fr. B.	12,58	12,584	12,5850	12,58125	12,585	12,58	12,583	12,58125	12,58	12,58
Franco francese	127,06	126,86	126,90	126,835	126,95	127,05	126,84	126,835	127,05	126,94
Lst.	1747,58	1746,65	1746,80	1746,55	1746,75	1747,25	1746,60	1746,55	1747,25	1746,70
Dm. occ.	157,05	156,98	157 —	157,945	156,95	157,03	156,95	157,945	157,03	157 —
Scell. Austr.	24,16	24,17	24,1650	24,1725	24,15	24,17	24,1685	24,1725	24,17	24,17
Escudo Port.	21,80	21,80	21,7850	21,80	21,80	21,80	21,80	21,80	21,80	21,80
Peseta Sp.	10,41	10,41	10,41	10,4115	10,42	10,41	10,4115	10,4115	10,41	10,41

Media dei titoli del 12 maggio 1967

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	103,35
Redimibile 3,50 % 1934	100,80
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	86,45
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,475
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,50
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,375
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,175
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,725

Titolo	Media
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100,025
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,20
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,05
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100,025
» 5 % (» 1°-10-1975) - II emiss.	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 maggio 1967

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,42
1 Dollaro canadese	576,825
1 Franco svizzero	144,72
1 Corona danese	90,28
1 Corona norvegese	87,362
1 Corona svedese	121,157
1 Fiorino olandese	173,127
1 Franco belga	12,582
1 Franco francese	126,837
1 Lira sterlina	1746,575
1 Marco germanico	156,947
1 Scellino austriaco	24,17
1 Escudo Port.	21,80
1 Peseta Sp.	10,411

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Spostamento del periodo di svolgimento delle manifestazioni di « Alta Moda - Centro di Firenze per la moda italiana » in Firenze.

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze, con nota del 4 aprile 1967, n. 41450, ha comunicato che le manifestazioni di « Alta Moda - Centro di Firenze per la moda italiana » avranno luogo in Firenze dal 29 ottobre al 3 novembre 1967 anzichè dal 19 al 25 luglio 1967 come precedentemente programmato

(4445)

MINISTERO DELLA DIFESA

Trasferimento dal Demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato dell'immobile denominato « ex deposito munizioni di Casalbino », sito in comune di Alseno (Piacenza).

Con decreto interministeriale n. 372 del 17 febbraio 1967, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato dell'immobile denominato « ex deposito di munizioni di Casalbino », sito in comune di Alseno (Piacenza), foglio numeri 41, 42, 45, 46 e 48 della superficie complessiva di Ha. 72.30.20.

(4448)

Trasferimento dal Demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato di una striscia di terreno del poligono di tiro a segno sito nel comune di Rho.

Con decreto interministeriale n. 375 del 17 febbraio 1967, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato di una striscia di terreno facente parte del campo di tiro a segno sito in comune di Rho (Milano), foglio di mappa n. 21, mappale 146/*b*, della superficie complessiva di mq. 3.310.

(4449)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Nettuno, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Nettuno (Roma), in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 2 maggio 1967, tenuta dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Nettuno, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Nettuno (Roma), in amministrazione straordinaria, il dott. rag. Emilio Gambazza è stato nominato presidente del Comitato stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, comma secondo, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(5079)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per esami a centottantasei posti di vice procuratore in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto dell'Amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante nuove norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la legge 19 luglio 1962, n. 959, contenente norme sulla revisione dei ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a centottantasei posti di vice procuratore in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto dell'Amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari.

Due terzi dei posti di cui sopra sono riservati ai candidati i quali, trovandosi nelle condizioni previste dagli articoli 21 e 23 della legge 19 luglio 1962, n. 959, abbiano prestato servizio presso gli uffici dell'Amministrazione finanziaria per almeno trecentosessanta giorni complessivi nel triennio precedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso stesso.

Art. 2.
Titolo di studio

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere forniti, con esclusione di altri titoli di studio, del titolo di studio qui sotto indicati:

diploma di maturità classica o scientifica, ovvero diploma di ragioniere e perito commerciale rilasciato dalla sezione commerciale degli Istituti tecnici dello Stato italiano.

Sono ritenuti validi ai fini dell'ammissione al concorso suddetto, anche i corrispondenti diplomi di licenza liceale o di istituto tecnico (sezione ragioneria e fisico-matematica) ed i diplomi degli istituti commerciali conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli avanti indicati, rilasciati dalle scuole medie del cessato impero austro-ungarico.

Al concorso possono partecipare anche gli impiegati delle carriere esecutive che non siano in possesso del prescritto titolo di studio purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista o equiparata ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.
Limiti di età

Per partecipare al concorso gli aspiranti, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, debbono aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30°.

Possono essere ammessi a partecipare al concorso gli aspiranti che non abbiano superato il 32° anno di età qualora, oltre al titolo di studio prescritto dall'art. 2 del presente bando, siano forniti di un diploma di laurea.

I suddetti limiti di età sono elevati:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

e) per i profughi dall'Eritre, dall'Etiopia, dalla Libia di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, per i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137), per i profughi rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri contemplati dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306 e per i profughi ed i rimpatriati dall'Algeria e da altri Paesi del continente africano (legge 25 febbraio 1963, n. 319).

Per gli stessi profughi, che siano disoccupati, il limite massimo di età è protratto ad anni 55;

3) Il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3) purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) inoltre il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) per gli assistenti ordinari di Università o di Istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motvi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria.

In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limitte massimo di anni 40;

7) il limite massimo di età è protratto a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o dagli altri Enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;

8) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati e invalidi di guerra, per i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati e invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati e invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati e invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati e invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati e invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298).

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui sopra assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A*) al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B*) del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, e dalle voci da 4 a 10 della tabella *B*) annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

Il limite massimo di età è protratto, altresì a 55 anni per i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, nonchè per le vedove e gli orfani di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288;

9) la condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli impiegati civili di ruolo, per gli operai di ruolo dello Stato e per coloro i quali, trovandosi nelle condizioni previste dagli articoli 21 e 23 della legge 19 luglio 1962, n. 959, abbiano prestato servizio presso gli uffici dell'Amministrazione finanziaria per almeno trecentosessanta giorni complessivi nel triennio precedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

10) si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati da servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

11) si prescinde, altresì, dal limite massimo di età, ai sensi della legge 26 marzo 1965, n. 229, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè per i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti.

Art. 4.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso indirizzate al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi - redatte su carta da bollo da L. 400 (vedi schema esemplificativo all'allegato *A*) e firmate dagli aspiranti di proprio pugno dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero stesso - Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, o ad una delle Intendenze di finanza entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle Intendenze di finanza o al Ministero - Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, dopo il termine sopra indicato anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario, apposto su di esse dalla predetta Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, ovvero da una Intendenza di finanza.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziario) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

il titolo di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica Amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

Dalle domande dovrà risultare altresì:

il domicilio;

l'indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

la dichiarazione che il candidato sia disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

Gli aspiranti potranno, senza impegno da parte dell'Amministrazione, indicare, nella domanda la sede (Roma o una delle Intendenze di finanza della Repubblica indicate all'art. 10) presso la quale desiderano sostenere le prove scritte.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma comporterà l'esclusione dal concorso.

Art. 5.

Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 6.

Art. 6.

Termine per la presentazione dei documenti

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire all'Ufficio concorsi della Direzione generale affari generali e personale del Ministero delle finanze entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di detti titoli e redatti nella forma prescritta dal successivo art. 8.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire all'Ufficio di cui sopra, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione sia i documenti di rito elencati nel successivo art. 7, sia, per godere del beneficio dell'aumento del limite di età previsto dall'art. 3, gli appositi documenti elencati nell'art. 8.

Art. 7.

Documentazione di rito che devono produrre i candidati dichiarati vincitori

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre, nel termine stabilito dal secondo comma del precedente art. 6, e quelli residenti all'estero, nel termine di cui sopra prorogato di trenta giorni, i seguenti documenti:

A) titolo di studio: diploma originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, su carta da bollo da L. 400, del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso contemplato nel presente decreto.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma, sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando

quest'ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

B) estratto dell'atto di nascita, redatto su carta da bollo da L. 400. Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica e, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di quest'ultimo Comune.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero, potranno produrre un certificato dell'autorità consolare; la firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

C) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

D) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi.

E) certificato penale su carta bollata L. 400, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

F) certificato su carta bollata da L. 400, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato possiede la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

I documenti indicati alle precedenti lettere *A*), *B*), *C*), *D*), *E*), *F*) non sono soggetti alla legalizzazione delle firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678. Dovranno, invece, ai sensi dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica, essere legalizzate dal provveditore agli studi le firme apposte sui diplomi originali e sui certificati di studi rilasciati dai capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute con sede fuori della provincia di Roma.

G) documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 400 rilasciato dalla autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti:

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 400 rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di con ferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato penale;
4) un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 400 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Il personale civile di ruolo e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare su carta da bollo da L. 400, con le note dell'ultimo triennio rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici;
2) titolo di studio;
3) certificato medico.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente art. 6:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato penale;
4) certificato medico;
5) copia dello stato matricolare.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza presentati a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tale caso essi dovranno per tali documenti indicare l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Art. 8.

Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza o preferenza nella nomina all'impiego ed elevazione del limite massimo di età.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, degli invalidi civili, dei con-

giunti dei caduti in guerra ed assimilati, degli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei congiunti e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo, dei sottufficiali delle forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 400;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 400 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina ovvero copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 400 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello *69-ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e dalla massima occupazione, su carta da bollo da L. 400, attestante il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

g) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre una dichiarazione, in carta da bollo, rilasciata dall'Amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio.

I figli degli invalidi per servizio di prima categoria produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure un attestato dell'Amministrazione dalla quale dipendevano i genitori;

h) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

i) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria;

l) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *g*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Le vedove di guerra dovranno produrre, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 novembre 1965, n. 1288, l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Le vedove dei caduti per causa di servizio dovranno produrre una dichiarazione, in carta da bollo, dell'Amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

m) i profughi da territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciato in carta bollata da L. 400 dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 400, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante tale loro condizione.

I profughi disoccupati dovranno produrre un certificato rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante lo stato di disoccupazione;

o) gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra, o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e i feriti di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

p) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 400 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

q) i candidati già colpiti dalle abragate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

r) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta legale da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

s) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *r*), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

t) i candidati dipendenti civili di ruolo dello Stato, quelli dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare su carta bollata da L. 400, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente art. 6;

u) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Amministrazione competente;

v) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto d'istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari.

Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

z) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6, su carta bollata da L. 400, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

j) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al n. 11 dell'art. 3 del presente bando, dovranno produrre copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta legale rilasciato dall'autorità militare competente;

w) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, i applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 400, dell'autorità militare;

x) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 1 ed al n. 9) dell'art. 3 del presente bando, dovranno produrre un certificato, su carta bollata da L. 400, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risulti che hanno prestato servizio per almeno trecentosessanta giorni complessivi nel triennio precedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso indicato.

I candidati assunti da un conservatore dei Registri immobiliari per i servizi di copiatura, dovranno produrre analogo certificato rilasciato dal conservatore stesso.

Art. 9.

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice composta ai sensi dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, sarà stabilita con successivo decreto ministeriale.

Art. 10.

Svolgimento delle prove

Per lo svolgimento delle prove scritte e di quella orale si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale in base al programma indicato nel successivo art. 11.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avranno luogo in Roma e presso le Intendenze di finanza di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Foggia, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Salerno, Taranto, Torino Udine e Venezia.

L'Amministrazione tuttavia si riserva la facoltà di ridurre o di aumentare, ove occorra, il numero delle sedi di esame in relazione al numero dei concorrenti.

La prova orale avrà luogo soltanto in Roma.

Ai candidati sarà inoltre data tempestiva comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quella orale saranno tenute.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per sostenere le prove scritte e quella orale i candidati dovranno essere muniti, ad eccezione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo da L. 400, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di una Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 11.

Programma di esame

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale in base al seguente programma:

PROVE SCRITTE

Parte prima:

Nozioni di diritto amministrativo.

Parte seconda:

Istituzioni di diritto civile e commerciale.

Parte terza:

Principi di economia politica e di scienza delle finanze.

Prova ORALE

La prova orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte e comprende inoltre:

Nozioni di diritto costituzionale.

Nozioni sulle leggi relative alle tasse e imposte indirette sugli affari.

Principi generali sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Nozioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Atrribuzioni degli uffici centrali e periferici del Ministero delle finanze.

Nozioni di statistica.

Art. 12.

Prova orale

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto ottenuto in quella orale.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed art. 11, primo comma, della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, contenente provvedimenti in favore dei mutilati ed invalidi civili.

Art. 13.

Graduatoria del concorso

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 14.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno ammessi all'impiego ed assunti temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei, dopo di che, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine del quale, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni in vigore beneficieranno della esenzione dal periodo di prova.

Art. 15.

Trattamento economico

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, spetta durante il periodo di prova, il trattamento economico della qualifica iniziale, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso i quali provengono dalla stessa o da diversa Amministrazione e che rivestano una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A coloro tra i vincitori stessi che provengono dal personale non di ruolo viene conservato il trattamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 luglio 1966

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1966
Registro n. 37 Finanze, foglio n. 286

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 400 al:

Ministero delle Finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi — ROMA

Il sottoscritto . . . .
nato a . . . . . (Provincia di . . . .)
il . . . e residente in . . . .
(Provincia di . . .) via . . . . . .
chiede di essere ammesso al concorso a centoattantasei posti di vice procuratore in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto dell'Amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari.

Fa presente (1) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè (2) . . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . (3) di non aver riportato condanne penali (4) di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica Amministrazione, nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . conseguito presso . . . . in data . . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari di (5) . . . .

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque residenza e chiede di sostenere le prove scritte nella sede di . . . .

. . . . . . li . . . . 19 . .

Firma . . . . . .

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni: . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . . (6).

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titolo che dà diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Coniugato senza prole oppure con prole e con quanti figli viventi combattente, militarizzato od assimilato, partigiano combattente; deportato dal nemico; assimilato ai combattenti; profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; dai territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; decorato al valor militare o promosso, per merito di guerra; capo di famiglia numerosa; mutilato od invalido militare o civile di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilato od invalido per servizio militare o civile; perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali; colpito da leggi razziali; licenziato da . . . . (indicare la denominazione dell'Ente) sopresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404; dipendente civile di ruolo o dei ruoli aggiunti od inquadrato nei ruoli transitori delle Amministrazioni statali; operaio di ruolo dello Stato; sottufficiale delle Forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile; mutilato o invalido civile di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

(3) In caso contrario, di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Di aver già prestato servizio militare; ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva; ovvero perchè, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1966, registrato alla Corte dei conti il 17 ottobre 1966, registro n. 37 Finanze, foglio n. 286, con il quale è stato indetto un concorso per esami a centottantasei posti di vice procuratore in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto dell'Amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari;

Vista la legge 14 ottobre 1966, n. 851, recante provvedimenti in favore dei mutilati e invalidi del lavoro, degli orfani e delle vedove dei caduti sul lavoro;

Considerato che occorre integrare il bando del concorso di cui sopra in conformità della norma sopraggiunta;

Decreta:

Art. 1.

Il disposto dell'art. 3, n. 8, ultimo comma, del decreto ministeriale 2 luglio 1966, citato nelle premesse, è sostituito dal seguente:

Il limite massimo di età è protratto, altresì, a 55 anni:

a) per i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

b) per le vedove e gli orfani di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288;

c) Per i mutilati e invalidi nonchè per gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, numero 851 ».

Art. 2.

All'art. 8 del predetto decreto ministeriale 2 luglio 1966 è aggiunto il seguente comma:

« I mutilati ed invalidi del lavoro nonchè gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851, dovranno produrre un attestato , in bollo, rilasciato dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ».

Art. 3.

L'ultimo comma dell'art. 12 del decreto ministeriale indicato nelle premesse è sostituito dal seguente:

« A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; all'art. 11, primo comma, della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, contenente provvedimenti in favore dei mutilati ed invalidi civili ed all'art. 2 della legge 14 ottobre 1966 n. 851, recante norme per i mutilati ed invalidi civili del lavoro nonchè per gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1966

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *gennaio* 1967
Registro n. 1 *Finanze, foglio n.* 70

(4057)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA NUTRIZIONE

Concorso ad una borsa di studio della Fondazione « Santorio Santorio »

IL PRESIDENTE

DELL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA NUTRIZIONE

In conformità delle determinazioni adottate dal Comitato amministrativo nella seduta del 3 marzo 1967;

Delibera:

Art. 1.

E' indetto un concorso per l'assegnazione di una borsa di studio destinata a studi e ricerche nel campo dell'alimentazione.

La borsa sarà usufruita presso la sezione dell'Istituto nazionale della nutrizione in Aosta per l'espletamento delle indagini clinico-biologiche, in rapporto all'alimentazione delle popolazioni della Val d'Aosta.

Art. 2.

Possono prendere parte al concorso coloro che siano in possesso della laurea in medicina e chirurgia e che abbiano particolare conoscenza di Pediatria.

Non possono partecipare al concorso i ricercatori di ruolo dell'Istituto nazionale della nutrizione, i professori universitari di ruolo ed il personale ad essi equiparato.

Art. 3.

La borsa ha la durata di un anno.

L'importo della borsa è di L. 1.500.000 lorde.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 400, contenenti le generalità e la residenza dei candidati, debbono pervenire alla segreteria dell'Istituto nazionale della nutrizione, Roma, Città universitaria, entro 40 giorni dalla data della pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande debbono essere corredate dei seguenti certificati, documenti e titoli:

1) certificato di laurea dell'aspirante;

2) almeno una memoria a stampa o dattiloscritta, in quattro copie, alla quale l'aspirante potrà aggiungere qualsiasi altro titolo o documento atto a meglio comprovare la sua preparazione nel campo degli studi e delle ricerche che dovrà compiere;

3) curriculum degli studi compiuti, in quattro copie;

4) elenco, in quattro copie, di tutti i documenti e titoli presentati al concorso.

I certificati debbono essere conformi alle disposizioni delle leggi sul bollo.

La data di arrivo all'Istituto nazionale della nutrizione delle domande e della relativa documentazione, è accertata, a tutti gli effetti, dal bollo d'archivio.

Art. 5.

Il concorso è giudicato da una Commissione composta:

dal presidente dell'Istituto nazionale della nutrizione o da un suo sostituto che la presiede;

dal titolare di cattedra di Pediatria dell'Università di Torino;

dal direttore dell'Istituto di patologia medica dell'Università di Torino;

dal capo dei Servizi sanitari della Val d'Aosta;

dal direttore dell'Istituto di clinica medica dell'Università di Torino.

Le funzioni di segretario della Commissione sono affidate al direttore dei Servizi amministrativi dell'Istituto nazionale della nutrizione.

Art. 6.

Il concorso è per titoli. Tuttavia è in facoltà della Commissione di sottoporre i candidati ad una prova d'esame o ad un colloquio.

Per l'espletamento del concorso la Commissione si atterrà alle modalità ed ai criteri seguiti nei concorsi per il conferimento di posti di assistente ordinario presso le Università.

Art. 7.

Al termine dei suoi lavori, la Commissione propone una terna di idonei, elencati in stretto ordine alfabetico, fra i quali verrà prescelto a giudizio insindacabile del presidente dell'Istituto nazionale della nutrizione, l'assegnatario della borsa.

Al conferimento della borsa si provvede con delibera del presidente dell'Istituto nazionale della nutrizione.

Art. 8.

Decadono dal diritto alla borsa:

a) coloro che esercitano un impiego o ufficio che, a giudizio insindacabile del presidente dell'Istituto nazionale della nutrizione, sia incompatibile con l'esatto adempimento degli obblighi di studio e di ricerca inerenti alla borsa medesima;

b) coloro che usufruiscano di altra borsa di studio, salvo che non rinunzino a quest'ultima.

Pertanto l'assegnatario della borsa di cui al presente bando, nel termine di quindici giorni dalla data di comunicazione del conferimento della borsa, dovrà, a pena di decadenza, dichiarare sotto la sua personale responsabilità, se e quale impiego o ufficio rivesta alle dipendenze dello Stato, di Enti pubblici o di privati, e dare inoltre formale assicurazione che non usufruisce di altre borse di studio.

Decade ugualmente dalla borsa colui che, entro l'indicato termine di quindici giorni dalla comunicazione del conferimento della borsa, non dichiari di accettarla.

Art. 9.

L'assegnatario della borsa ha l'obbligo:

a) di iniziare puntualmente, presso la sezione dell'Istituto nazionale della nutrizione in Aosta, alla data che sarà a tal fine stabilita dal presidente dell'Istituto stesso, le ricerche per le quali la borsa è stata conferita;

b) di proseguire regolarmente tali ricerche per tutto il periodo di durata della borsa;

c) di osservare le norme interne e le altre disposizioni impartite dal presidente dell'Istituto nazionale della nutrizione;

d) di non assumere, durante il periodo di godimento della borsa, alcun impiego od ufficio, senza la preventiva autorizzazione dell'Istituto nazionale della nutrizione.

L'assegnatario che non ottemperi agli obblighi di cui al comma precedente, o che si renda comunque responsabile di altre mancanze, sarà dichiarato decaduto dalla borsa.

Sarà ugualmente dichiarato decaduto dall'ulteriore godimento della borsa l'assegnatario che non dimostri sufficienti attitudini a svolgere compiti di ricerca scientifica nella particolare materia per la quale la borsa è stata conferita.

Art. 10.

Il pagamento della borsa di studio è effettuato in rate mensili posticipate.

Art. 11.

L'assegnatario della borsa, al compimento degli studi, dovrà trasmettere all'Istituto nazionale della nutrizione una particolareggiata relazione intorno all'attività scientifica che egli ha svolta.

Art. 12.

I lavori di studio e di ricerca eseguiti dall'assegnatario della borsa, potranno formare oggetto di pubblicazioni, a giudizio insindacabile del presidente dell'Istituto nazionale della nutrizione.

Art. 13.

I certificati, i documenti e i titoli presentati al concorso si restituiranno immediatamente a colui al quale è stata conferita la borsa; a tutti gli altri concorrenti verranno restituiti solo dopo scaduto il 180° giorno dalla comunicazione dell'esito del concorso.

Roma, addì 3 aprile 1967

Il presidente: VISCO

(4923)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a cattedre universitarie per l'anno 1967

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 311;

Vista la legge 24 febbraio 1967, n. 62, con particolare riferimento all'art. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1967;

Sentita la Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Sono banditi i seguenti concorsi a cattedre universitarie nelle Facoltà appresso indicate:

Facoltà di giurisprudenza

1. Diritto tributario: Università Ferrara;
2. Diritto ecclesiastico: Università Catania.

Facoltà di scienze politiche

3. Storia della Chiesa: Università Bologna.

Facoltà di lettere e filosofia

4. Grammatica greco-latina: Università Palermo.

Facoltà di magistero

5. Lingua e letteratura ispano-americana: Università Firenze.

Facoltà di lingue e letterature straniere

6. Lingua e letteratura iranica: Istituto universitario economia e commercio Venezia.

Facoltà di medicina e chirurgia

7. Clinica medica generale e terapia medica: Università Bari;
8. Anatomia chirurgica e corso di operazioni: Università Napoli.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali

9. Chimica con esercitazioni di laboratorio (per fisici): Università Torino;
10. Biologia molecolare: Università Palermo;
11. Chimica delle macromolecole: Università Trieste.

Facoltà di ingegneria

12. Fisica tecnica: Università Genova;
13. Scienza delle costruzioni: Università Bari.

Facoltà di agraria

14. Zootecnica speciale: Universita Firenze.

Art. 2.

Coloro che intendano partecipare ai concorsi predetti sono tenuti a farne domanda a questo Ministero (Direzione generale istruzione universitaria - Divisione 1ª) entro il 31 luglio 1967.

Nella domanda, da redigersi in carta legale da L. 400, il candidato dovrà dichiarare, sotto la sua personale responsabilità:

1) il nome, il cognome;

2) la data e il luogo di nascita;

3) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di essere equiparato, a norma di legge, ai cittadini dello Stato, in quanto italiano non appartenente alla Repubblica;

4) il Comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) di non aver riportato condanne penali, indicando in caso contrario quali condanne abbia riportato.

Nella domanda dovrà essere indicato il preciso domicilio che il candidato elegge ai fini del concorso. Ogni eventuale variazione del domicilio stesso dovrà essere tempestivamente comunicata.

Le domande dovranno essere firmate dai candidati. La firma sarà autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato. Per gli impiegati statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale i candidati prestano servizio.

La domanda dovrà essere corredata:

1) di qualsiasi documento che sia ritenuto utile ai fini del concorso;

2) delle notizie sulla operosità scientifica e sulla carriera didattica, in sei copie;

3) di un elenco, in sei copie, di tutti i documenti e pubblicazioni che si presentano per il concorso.

I candidati che prendono parte a più concorsi dovranno presentare tante domande separate, facendo gli opportuni riferimenti.

Entro lo stesso termine del 31 luglio 1967, i candidati devono far pervenire le pubblicazioni, allegandovi un elenco, in duplice copia, delle pubblicazioni medesime.

I candidati che si trovino all'estero potranno essere ammessi al concorso qualora presentino la domanda, vistata dalle competenti autorità consolari, la cui firma dovrà essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri, entro il termine del 31 luglio 1967, salvo a presentare le pubblicazioni entro il 31 agosto 1967.

Sui pacchi e sulle casse con cui vengono rimesse le pubblicazioni dovrà essere indicato il cognome e il nome del candidato e il concorso al quale essi si riferiscono.

Sono accettati soltanto i lavori pubblicati, intendendosi per lavori pubblicati quelli per i quali gli stampatori abbiano adempiuto agli obblighi prescritti dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660.

Le pubblicazioni devono essere presentate possibilmente in sei copie. I candidati che prendono parte a più concorsi devono presentare, nel proprio interesse, le pubblicazioni in adeguato numero di copie perchè possono essere rimesse a ciascun commissario.

Non saranno ammessi al concorso coloro che faranno pervenire le domande dopo il termine del 31 luglio 1967 anche se le domande siano state presentate, in tempo utile, alle autorità locali o agli uffici postali e ferroviari: nè saranno accettate, dopo il termine del 31 luglio 1967, le pubblicazioni.

Il termine per la presentazione delle domande e delle pubblicazioni, non verrà, in alcun caso, prorogato.

Non è consentito fare riferimento a documenti e pubblicazioni che siano stati presentati presso altre Amministrazioni.

Art. 3.

I candidati che risulteranno nelle terne dei vincitori dei concorsi banditi con il presente decreto riceveranno comunicazione diretta dal Ministero con lettera raccomandata.

Nel termine di giorni trenta dalla data di comunicazione dell'esito favorevole del concorso i vincitori dovranno far pervenire a questo Ministero (Direzione generale istruzione universitaria - Divisione 1ª), i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato rilasciato dal Comune di residenza comprovante che il vincitore è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

3) certificato generale rilasciato dal casellario giudiziale;

4) certificato medico da cui risulti che il candidato e di sana e robusta costituzione fisica ed è esente da difetti ed imperfezioni che possono comunque influire sul rendimento del servizio, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico ai sensi dell'art. 7 della legge 27 luglio 1956, n. 837;

5) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune nel quale il vincitore ha avuto la residenza nell'ultimo triennio;

6) certificato da cui risulti che il vincitore gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcune delle cause che, a' termini delle vigenti disposizioni, nè impediscono il possesso.

I documenti predetti dovranno essere tutti conformi alle leggi sul bollo: quelli di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) devono essere, inoltre, di data non anteriore ai tre mesi rispetto alla data della comunicazione relativa all'esito del concorso;

7) i vincitori che hanno famiglia a carico, dovranno, inoltre, presentare la copia dello stato di famiglia rilasciato dal Comune di residenza.

Il vincitore che ricopra un posto di ruolo nell'Amministrazione dello Stato è dispensato dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 3), 5) e 6); deve, invece, presentare un certificato in carta bollata dell'autorità dalla quale dipende, attestante che egli trovasi in attività di servizio, insieme all'estratto dell'atto di nascita, al certificato medico e, se coniugato, allo stato di famiglia.

Roma, addì 9 maggio 1967

Il Ministro: GUI

(Modello della domanda,
carta bollata da L. 400)

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione 1ª — ROMA

Il sottoscritto . . nato a . . . il . . . residente in . . . via . n. chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per la cattedra di .

Ai sensi del decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, il sottoscritto dichiara:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (1);

di non aver riportato condanne penali . . . . (2).

Il sottoscritto dichiara, sotto la sua personale responsabilità, che quanto su affermato corrisponde a verità e si obbliga a comprovarlo mediante la presentazione dei prescritti documenti nei termini e con le modalità stabilite nel decreto con il quale sono stati banditi i concorsi a cattedre universitarie per l'anno 1967.

Il sottoscritto unisce alla presente domanda:

a) notizie, in sei copie, sull'operosità scientifica e sulla carriera didattica;

b) elenco, in sei copie, di tutti i documenti; ed elenco, in sei copie, delle pubblicazioni che, separatamente, vengono inviate al Ministero.

Roma, ...

Firma (3) . . . .

Indirizzo . . . .

(1) Indicare eventualmente i motivi della mancata iscrizione o cancellazione.

(2) Indicare eventualmente le condanne penali che siano state riportate.

(3) La firma deve essere autenticata a norma dell'art. 2 del bando di concorso. Per i candidati residenti all'estero le cui firme vengano autenticate dalle autorità consolari la firma dell'autorità medesima dovrà essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri.

(5026)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Lecce.

Nel Bollettino ufficiale - parte II - n. 15 del 13 aprile 1967 del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 20 febbraio 1967 relativo all'approvazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Lecce, indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1964.

(4969)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Ravenna.

Nel Bollettino ufficiale - parte II - n. 15 del 13 aprile 1967 del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 1° febbraio 1967, relativo all'approvazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Ravenna, indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1964.

(4970)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Palermo.

Nel Bollettino ufficiale - parte II - n. 15 del 13 aprile 1967 del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 1° febbraio 1967 relativo all'approvazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Palermo, indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1964.

(4971)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Bassano del Grappa (Vicenza).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 10 maggio 1966 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Bassano del Grappa (Vicenza);

Visto il decreto ministeriale in data 8 aprile 1967, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Bassano del Grappa nell'ordine appresso indicato:

1. Gracili dott. Rino . punti 82,50 su 132
2. De Filippi dott. Filippo . . . . » 79,90 »
3. Procaccini dott. Domenico . . . . » 79,81 »
4. Tovagliari dott. Celso . . . . » 79 — »
5. Ferretti dott. Gustavo . . . . » 78,75 »
6. Ruggieri dott. Angelantonio . . . . » 77,95 »
7. Quarantini dott. Guglielmo . . . . » 77,93 »
8. Ferruzza dott. Antonino . . . . » 77,57 »
9. Bortolan dott. Mariano . . . . » 77,28 »
10. Fuscà dott. Cesare . . . . » 75,78 »
11. Mistrangelo dott. Pio . . . . » 75,60 »
12. Caruso dott. Antonio . . . . » 75,58 »
13. Rocchi dott. Carlo » 75,36 »
14. Coverlizza dott. Mario, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748 . . . . » 74,72 »
15. Calistri dott. Umberto . . . . . » 74,72 »
16. Finarelli dott. Arnaldo . . . . » 74,42 »
17. Piccoli dott Bruno . . . . . » 74,27 »
18. Fedele dott. Antonino . . . . » 73,50 »
19. Mistretta dott. Francesco . . . . » 72,70 »
20. Gioia dott. Giacomo . . . . . . » 72,47 »
21. Verga dott. Vincenzo . . . . » 72,16 »
22. Fioretti Renato . . . . . » 71,93 »
23. Cacciotti Sergio . . . . . » 71,58 »
24. Pittà dott. Giuseppe . . . . » 70,96 »
25. Dal Fior dott. Domenico . . . . » 70,10 »
26. Petronio Bartolomeo . . . . » 70 — »
27. Bonini Celso . . . . » 69,95 »
28. Bartelloni dott. Manlio . . . . » 69,86 »
29. Lisi dott. Antonio . . . . . » 68,98 »
30. Montagano Mario . . . . » 68,58 »
31. Cavalieri dott. Leovigildo . » 68,57 »
32. Garella Antonio, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748 » 68,50 »
33. Milano Vito . . . . » 68,50 »
34. Mammini Domenico . . . . » 68,16 »
35. Bernardi Celio . . . . . » 68 — »
36. Salani dott. Aroldo . . . . . . » 67,63 »
37. Gasponi Vittorio . . . . . » 67,10 »
38. Bartolomei Adelmo . . . . . . » 66,87 »
39. Rizzi Ernesto . . . . . » 66,33 »
40. Flacco Fioravante . . . . . » 66,24 »
41. Trapani Leopoldo . . . . . » 65,53 »
42. Marangoni Umberto . . . . . » 65,50 »
43. Vitale Francesco . . . . . » 64,83 »
44. Avanzini dott. Angelo . . . . » 64 — »
45. Rollone Eusebio . » 62,50 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 aprile 1967

p. *Il Ministro*: GASPARI

(5005)

Avviso relativo alla graduatoria del concorso per esami a novantuno posti di vice commissario di pubblica sicurezza in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Nel n. 2 del Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'interno del 1°-28 febbraio 1967 è stato pubblicato il decreto ministeriale 2 gennaio 1967, registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 1967, registro n. 3 Interno, foglio n. 391, che approva la graduatoria di merito degli idonei, nonchè quella dei vincitori nel concorso per esami a novantuno posti di vice commissario di pubblica sicurezza in prova, indetto con decreto ministeriale 8 febbraio 1966.

(4967)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso ad un posto di operaio di 2ª categoria in prova presso la Zecca, con la qualifica di falegname.

Il supplemento straordinario al n. 3 del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro dell'anno 1967 pubblica il decreto ministeriale 9 dicembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 1967, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 293, che approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso a un posto di operaio di 2ª categoria in prova presso la Zecca con la qualifica di falegname, indetto con decreto ministeriale 19 agosto 1965.

(5009)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso ad un posto di operaio qualificato di 2ª categoria in prova presso la Zecca, con la qualifica di montatore aggiustatore.

Il supplemento straordinario al n. 2 del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro dell'anno 1967 pubblica il decreto ministeriale 31 dicembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 1967, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 18, che approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso ad un posto di operaio qualificato di 2ª categoria in prova presso la Zecca con la qualifica di montatore aggiustatore, indetto con decreto ministeriale 19 agosto 1965.

(5010)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso a due posti di operaio qualificato di 2ª categoria in prova presso la Zecca, con la qualifica di conduttore di macchine utensili automatiche e semiautomatiche.

Il supplemento straordinario al n. 3 del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro dell'anno 1967 pubblica il decreto ministeriale 9 dicembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 1967, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 294, che approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori del concorso a due posti di operaio qualificato di 2ª categoria in prova presso la Zecca con la qualifica di conduttore di macchine utensili automatiche e semiautomatiche, indetto con decreto ministeriale 19 agosto 1965.

(5011)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Diario delle prove scritte del concorso pubblico per esami ad undici posti di vice ragioniere in prova del Genio civile

Le prove scritte del concorso pubblico per esami ad undici posti di vice ragioniere in prova del Genio civile, indetto con decreto ministeriale 21 ottobre 1966, n. 26852, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami sito in via Girolamo Induno, alle ore 8 dei giorni 17, 18 e 19 luglio 1967.

(4920)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.